

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

632° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i> 24
3 ^a - Affari esteri.....	» 36
5 ^a - Bilancio.....	» 39
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione.....	» 42
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 59
10 ^a - Industria.....	» 72
11 ^a - Lavoro.....	» 86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 90

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 92
Mafia	» 94
Schengen.....	» 95
Consorzi agrari.....	» 97

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i> 99
---	----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 108
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

266^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 25 settembre 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Angelo Staniscia ha comunicato che nei suoi confronti risultano attualmente pendenti presso i Tribunali di Pescara e di Roma tre procedimenti civili per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Sulle comunicazioni del Presidente interviene il senatore RUSSO.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre, del 14 ottobre 1999, del 19 e del 21 settembre 2000.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli sulla possibilità di acquisire dall'onorevole Boato ulteriori informazioni e documenti.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori MILIO, MUNGARI, GRECO, RUSSO e il PRESIDENTE.

Dopo le che Giunta ha convenuto sull'opportunità di ascoltare l'onorevole Boato, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile e del 12 maggio 1998, del 20 aprile e del 20 luglio 1999, del 7 marzo, del 4, del 18 e del 25 luglio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, MILIO, GRECO, MUNGARI, CALLEGARO e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia il seguito dell'esame, nonché la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta sarà convocata per domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, con all'ordine del giorno l'esame di questioni in materia di verifica dei poteri.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

26^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULL'INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente propone l'inversione dell'ordine del giorno.

Il senatore PERUZZOTTI chiede che sia posta in votazione la proposta del Presidente, che presuppone quindi l'accertamento del numero legale ai sensi dell'articolo 30 del regolamento.

Il senatore PALOMBO sostiene la richiesta del collega.

Il senatore DI PIETRO si associa.

Posta in votazione, essa, previo accertamento del numero legale, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(4699) *Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre scorso.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE ricorda le perplessità sui profili contabili sollevati dal senatore Pastore.

Il sottosegretario BRUTTI, replicando alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Pastore, ricorda che la legge di contabilità dello Stato ammette per spese quali quelle oggetto del provvedimento in titolo che si possa fare riferimento ad esercizi finanziari conclusi. Del resto, ricorda che la commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo sul disegno di legge.

Il senatore PASTORE dichiara di prendere atto di quanto dichiarato.

Il PRESIDENTE propone di fissare come termine per la presentazione degli emendamenti martedì prossimo, alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta che riprenderà alle ore 12,30.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERUZZOTTI protesta per le modalità di raccolta delle firme da parte della maggioranza al fine di raggiungere il prescritto *quorum*. Esprime un forte disagio per lo svolgimento della discussione generale e, pertanto, non volendo aderire a tale metodo, rinuncia al suo intervento, chiedendo al contempo che il Presidente disponga la diffusione del testo scritto che aveva predisposto.

Il PRESIDENTE Villone assicura il collega che quel testo sarà distribuito tra i presenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri (n. 730)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78)

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 731)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78)

Schema di decreto legislativo recante riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 732)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni e condizioni per lo schema di decreto n. 730. Parere favorevole con osservazioni per lo schema di decreto n. 731. Parere favorevole con osservazioni e condizioni per lo schema di decreto n. 732)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il senatore PARDINI, pur esprimendo una valutazione nel complesso favorevole sugli schemi in titolo, avanza alcune perplessità sulla formulazione dei medesimi. Con riferimento allo schema di riordino della dirigenza della polizia di Stato ritiene eccessivo individuare una data certa per l'inquadramento definitivo del personale direttivo della pubblica sicurezza. Occorre inoltre chiarire il ruolo del Capo della Polizia garantendo la sua effettiva sovraordinazione. Infine, vanno meglio precisate e definite le procedure che permettono la possibilità di trasferire, a domanda, il personale.

Venendo quindi a considerare il provvedimento di riordino dell'Arma dei Carabinieri, reputa innanzitutto necessario rivedere la tabella di equiparazione che, come segnalato dal relatore Andreolli, ha generato polemiche e potrebbe produrre un ingente contenzioso.

Si sofferma quindi sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 2 dello schema n. 730 che dovrebbe essere, a suo avviso, modificato riprendendo la definizione relativa alle funzioni di polizia militare contenuta nella legge n. 121 del 1981.

Infine, ritiene meritevole di chiarimenti e precisazioni la formulazione dell'articolo 8 di tale schema ed in particolare la nozione di «elementi informativi». In proposito auspica una rapida definizione delle iniziative in materia di segreto di Stato da tempo pendenti in Senato. Si tratta di una materia delicata e oggetto di un ampio dibattito che potrebbe, a suo avviso, trovare un'adeguata regolamentazione negli articoli 24 e seguenti del disegno di legge n. 4162, che potrebbero a suo avviso essere stralciati e rapidamente definiti.

Il senatore CÒ ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'impianto del riordino delle forze di pubblica sicurezza previste dalla legge n. 78 del 2000 che contraddice lo spirito della riforma del 1981, secondo il quale la smilitarizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza richiedono che queste siano affidate ad organizzazioni non militari. Quella che doveva essere intesa come un'incompletezza della riforma, che aveva ad oggetto la sola polizia di Stato e non le altre forze di pubblica sicurezza (guardia di finanza e Arma dei Carabinieri), non viene rimediata dagli schemi in esame. Al contrario, invece di andare verso una completa smilitarizzazione delle forze di pubblica sicurezza, sono state aumentate le attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di ordine pubblico e

sicurezza e, si prevede la riorganizzazione della Polizia di Stato secondo criteri propri di un apparato militare. Non crede quindi motivate da ragioni corporative le critiche mosse agli schemi in esame dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato ed in proposito coglie l'occasione per denunciare un sostanziale collateralismo tra le scelte compiute dal Governo e il comportamento del principale sindacato confederale, la cui azione ha contribuito alla rottura del SIULP.

Venendo quindi a considerare il merito dei provvedimenti, critica in primo luogo la creazione, nell'ambito dell'organizzazione della Polizia, di un ruolo speciale di funzionari; un ruolo le cui attribuzioni sono chiaramente sminuite e sono frutto di scelte burocratiche. Appare altresì insoddisfacente la soluzione prevista per i funzionari della carriera direttiva della pubblica sicurezza e critica la tabella con la quale si dispone ad una impropria equiparazione con i corrispondenti gradi dell'Arma dei Carabinieri. Queste misure rendono incerta la progressione in carriera e genereranno un sicuro contenzioso. Infine, reputa non chiaramente individuati gli strumenti attraverso i quali si dovrebbe realizzare il coordinamento tra le varie forze di pubblica sicurezza; un coordinamento per il quale reputa necessaria una chiara attribuzione di funzioni alle autorità civili di pubblica sicurezza.

Il senatore PALOMBO premette che lo schema di decreto legislativo n.730 è volto a soddisfare sul piano attuativo la delega concessa al Governo dalla legge 31 marzo 2000, n.78, per riordinare l'Arma dei Carabinieri secondo criteri funzionali, amministrativi e operativi aggiornati. Il provvedimento in esame si limita, quindi, a dettare le norme per costruire una nuova fisionomia organizzativa e funzionale, capace di conferire alle attività assegnate nel tempo all'Arma economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse. Vi sono tuttavia nel testo evidenti lacune e si riferisce al fatto che non esiste allo stato attuale alcuna esplicita definizione a livello normativo dell'attività di Polizia militare. Tale attività non è definita e quindi non è innovata dalle norme di delega, come invece ci si attendeva. Altro punto controverso è il contenuto dell'articolo 8 che autorizza l'Arma dei Carabinieri a rilasciare le abilitazioni di sicurezza ad una serie di individui, compresi gli appartenenti alle Forze armate. Anche in questo delicatissimo settore non esiste una definizione normativa delle abilitazioni di sicurezza e dei criteri in base ai quali si debbano concedere o negare. Si tratta chiaramente di carenze ed incongruenze dovute alla superficialità e frettezza con cui il governo procede alla regolamentazione di materie che meriterebbero ben altra attenzione. Occorre, infatti, che l'Arma dei Carabinieri senza indugi sia messa in condizioni di operare, per fronteggiare le sfide del nuovo secolo, con mezzi più appropriati, con quadri ridimensionati nei loro livelli funzionali dalla base ai vertici direttivi e con un'organizzazione ordinamentale, estesa razionalmente su tutto il territorio e idonea a supportare anche l'esecuzione delle incombenze militari. L'aggiornamento strutturale dell'Arma dei Carabinieri, coincidente con la sua elevazione al rango di Forza armata, va dunque vi-

sto e letto nel più ampio quadro del radicale ridimensionamento qualitativo e quantitativo dello strumento militare nazionale, avviato in questa legislatura.

Esprime poi il suo rammarico per la mancata soluzione del problema del Comando Generale dell'Arma, rimasto affidato ad un tenente Generale proveniente dall'organico dei pari grado dell'Esercito. La norma di legge, che vieta che il Comandante Generale dell'Arma provenga dal ruolo normale dei suoi ufficiali, oggi risulta essere un anacronismo, che umilia ed avvilitisce i Carabinieri. Non esistono né necessità giuridiche, né valide ragioni di Stato per giustificare la conservazione della norma in questione. L'Arma può e deve essere comandata da un Generale di Corpo d'Armata proveniente dal suo interno. Già troppo tempo si è perso, e le indecisioni e le incertezze del Governo Prodi prima e D'Alema poi, hanno fatto sì che un provvedimento che ha visto la luce con la finanziaria del 1997, solo oggi sta per concludere il suo *iter*.

Quanto al riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri dichiara che si tratta di verificare se lo schema di decreto legislativo sia nella sostanza idoneo a conseguire, attraverso la nuova struttura complessiva che assumeranno i ruoli degli ufficiali, il pieno soddisfacimento delle esigenze ordinativo-funzionali, che ora e negli anni a venire l'Arma dovrà fronteggiare nell'articolato contesto nazionale e internazionale, in continua, rapida, evoluzione.

È di rilievo, in particolare, l'istituzione del ruolo Tecnico-Logistico, in sostituzione di quello Tecnico. Con il nuovo istituendo ruolo avranno autonoma collocazione in seno all'Arma quelle branche logistico-amministrative (Sanità, Amministrazione e Commissariato, Genio) d'assoluta importanza per il funzionamento della nuova Forza armata. Non va sottovalutato, inoltre, che le altre Forze armate non saranno più in grado di fornire ai Carabinieri il loro tradizionale supporto in tali settori, a causa delle riduzioni organiche a loro imposte dalla nuova legge di avanzamento degli ufficiali. Merita attenzione anche la revisione dei ruoli dirigenziali, che intende pervenire a dotazioni numeriche del tutto analoghe a quelle dei ruoli omologhi delle altre Forze armate; e ciò, riducendo solo in maniera limitata il divario che i Carabinieri soffrono rispetto alla Polizia di Stato, presso i ranghi della quale il rapporto dirigenti-direttivi è pari al 23,6%. Dall'esame delle nuove dotazioni organiche si evince che il rapporto dirigenti-direttivi passa dall'attuale 7%, citato anche nella relazione illustrativa, ad appena l'11,02% che resta ben distaccato da quello della Polizia di Stato. È, quindi, evidente che nel determinare le nuove aliquote del personale dirigente, vale a dire dei colonnelli e dei generali, l'Arma ha operato solo parzialmente per venire incontro alle pur giuste attese di perequazione del personale interessato. In verità, essa ha badato soprattutto ad assicurare l'effettiva funzionalità delle sue importanti articolazioni ordinarie, che non possono in ogni modo essere carenti di un adeguato livello di comando. Pertanto, l'accoglimento dei nuovi organici proposti, consentirà all'Arma di meglio adempiere alle sue molteplici e complesse

funzioni, che le attribuiscono un ruolo singolare anche nell'ambito internazionale.

L'analisi dei contenuti dello schema di decreto legislativo recante il riordino del reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri permette di constatare che le disposizioni adottate sono abbastanza aderenti al dettato e allo spirito della legge n. 78/2000. Tuttavia, nel ricordare che anche il Consiglio Centrale di rappresentanza dei Carabinieri ha espresso parere favorevole al prosieguo dell'iter dello schema di decreto legislativo, chiede però alcune modifiche. Si riferisce: 1) all'elevazione del limite di età da 60 a 61 anni per i colonnelli del ruolo normale; 2) alla richiesta di far accedere ai ruoli speciale e tecnico-logistico anche gli appuntati e i carabinieri, in possesso dei requisiti di servizio di età e dei previsti titoli di studio; 3) all'eliminazione dell'abbattimento d'anzianità di tre anni nei riguardi degli ufficiali del ruolo ad esaurimento che dovrebbero transitare nel ruolo speciale mediante concorso per titoli e non anche per esami, mediante integrazione dell'articolo 25 del decreto; 4) all'introduzione del grado vertice di generale di brigata per il ruolo speciale, mediante modifica della tabella 2 del decreto. La prima di esse, allineando il limite di età dei colonnelli del ruolo normale a quello dei colleghi degli altri due ruoli dell'Arma, è volta a perequare un trattamento meno favorevole e appare essere in linea con la politica di innalzamento generale dell'età lavorativa, imposta da necessità demografiche ed economiche. La seconda assicura una effettiva mobilità verticale alle categorie gerarchiche più numerose, aprendo concretamente migliori prospettive di carriera a tutti i meritevoli e non solo ai marescialli. La terza prevede l'abbattimento dell'anzianità di tre anni: ha lo scopo di non penalizzare ulteriormente ed ingiustificatamente soggetti professionalmente preparati e capaci. La quarta prevede di introdurre il grado di generale di brigata per il ruolo speciale. Essa appare necessaria perché il ruolo speciale: a) riunisce ufficiali molto preparati che non è opportuno limitare nella progressione in carriera che sarebbe interrotta ben prima di quanto avviene nel ruolo tecnico-logistico; b) necessita anche di un'incentivazione affinché si favorisca il passaggio in tale ruolo degli ufficiali del ruolo normale, sicuramente molto congestionato.

Oltre ai punti suddetti si chiede la soppressione del comma 3 dell'articolo 32, che prevede l'estensione dell'equiparazione disposta dal comma 1 dello stesso articolo agli ufficiali dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in quanto oltre a configurare un inaccettabile eccesso di delega, esso comma appare di mero valore propagandistico e preelettorale ed oltretutto superfluo perché già previsto nella tabella A in allegato al decreto.

Esprime preoccupazione e forti riserve nei riguardi dei prossimi decreti sul riordino delle carriere, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre, in quanto difficilmente attuabili per la mancanza dei fondi necessari, a meno che, come è consuetudine di questa maggioranza e di questo Governo, non s'intenda affrontare tale importante riforma a costo zero, anche nella certezza che i militari non essendo sotto l'ombrello protettivo di po-

tenti organizzazioni sindacali dovranno accettare supinamente le decisioni governative.

Invita il Governo a non illudersi di aver sistemato la pratica del comparto difesa e sicurezza con l'approvazione dei provvedimenti e dei decreti varati negli ultimi anni.

Lo scopo da perseguire è quello di assicurare efficienza, efficacia e prontezza reattiva alle nostre Forze armate e ai Corpi di Polizia. Nell'occasione non devono essere dimenticati il personale e il suo trattamento giuridico-economico. Il successo dell'intera riforma non può prescindere da trattamenti economici del personale effettivamente remunerativi, da carriere omologhe fra categorie analoghe per compiti e responsabilità. La linfa vitale dell'intero comparto della difesa e della sicurezza dello Stato scaturisce unicamente da un polo di tre esigenze, sintetizzate nel trattamento giuridico-economico dei quadri, nell'efficienza operativa dei reparti e nell'adeguata sistemazione logistica degli uomini (scapoli e ammogliati), che inderogabilmente devono essere tutte parimenti soddisfatte.

Sul provvedimento concernente il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, peraltro, si stanno scaricando tensioni e malesseri interni alla stessa Polizia di Stato, certamente preoccupanti ma non collegati alla tematica specifica, quali le proteste della base per l'azione del ministro Bianco per il recupero di personale da impieghi d'ufficio in favore di servizi più attivi, condotta (secondo gli organismi sindacali) senza la necessaria intelligenza e coerenza. Ma il punto focale per comprendere le vere ragioni delle spiacevoli polemiche che accompagnano ormai da mesi i lavori, va ricercato nell'improvvida decisione del Governo risalente al 1997 quando, nello stralciare una prima iniziativa di delega finalizzata al riordino dell'Arma, pretese di riformularla inserendovi anche problematiche di coordinamento e di riassetto della struttura ordinativa e del personale della Polizia di Stato. Si è così creato un assurdo meccanismo che tratta contemporaneamente diversi provvedimenti, ciascuno dei quali, per la propria importanza istituzionale avrebbe invece meritato un notevole e singolo approfondimento. Non meraviglia, perciò, che siano occorsi ben tre anni per arrivare a questo disdiscevole punto e che in questo lungo periodo si sia dovuto assistere a ricorrenti episodi di strumentalizzazione e furiosi confronti, anche sul piano personale. A ben vedere, tuttavia, le maggiori responsabilità della *querelle* che oggi viene scaricata a queste Commissioni, è la chiara incapacità più volte denunciata pubblicamente del Ministro dell'Interno a dialogare in modo costruttivo ed intelligente con i funzionari della Polizia di Stato interpretando correttamente le aspirazioni di tale qualificata categoria. Questa insufficienza, peraltro, si è dannosamente riverberata anche sui provvedimenti riguardanti l'Arma poiché, secondo una logica comprensibile, gli irritanti rifiuti opposti dai responsabili del dicastero dell'Interno ad aspirazioni, il più delle volte condivisibili, hanno portato a spostare l'attenzione dei funzionari sui decreti in approntamento per i Carabinieri ed a ricercare in quel contesto, con critica esasperazione, argomenti di polemica con il Governo fino a prefigurare scenari apocalittici di minacce alla democrazia che nulla

hanno a che vedere con quegli schemi, equilibrati e finalizzati al solo aggiornamento di normative oramai superate. In altri termini non sembra che alla riforma dei funzionari sia stata dedicata dal Governo la giusta attenzione. In proposito chiede di sapere perché: a) non sia stata tenuta in debita considerazione la legittima aspirazione della categoria ad ottenere un riordino armonico rispetto a quello solo poco prima varato per le carriere prefettizie; b) si sia omesso di ricercare soluzioni alternative per la prospettata costituzione del ruolo Speciale dei funzionari, ovvero soluzioni capaci di contemperare le giuste rivendicazioni degli ispettori più qualificati con le altrettanto sacrosante richieste di tutela della qualità del nuovo ruolo sostenute dai funzionari.

In conclusione, reputa che la situazione problematica causata dall'improvvisa azione del Ministero dell'Interno, ha comportato l'elaborazione di un provvedimento quantomeno superficiale e carente in diversi punti. Quindi ben si potrebbe giustificare un parere che sintetizzi il disappunto ed il negativo giudizio delle Commissioni: tuttavia, è noto che da sempre la sua forza politica segue con il massimo senso di responsabilità la delicata tematica per il profondo rispetto e la sincera gratitudine che tributa ad una istituzione come la Polizia di Stato. È in questa ottica che bisogna avviare un più approfondito e specifico esame del testo condizionando un ipotetico parere favorevole al recepimento delle modifiche suggerite dalle Commissioni. Ove ciò non avvenga e la compagine governativa insista in atteggiamenti francamente supponenti e di minore sensibilità verso la Polizia di Stato, si permette di sottolineare che l'articolo 7 della legge n. 78 del 31 marzo 2000, contiene una disposizione in forza della quale all'emanando decreto, da subito, potranno essere apportate disposizioni correttive con uno o più decreti legislativi fino al 31 dicembre 2001.

Si dichiara disponibile a riesaminare, ove necessario, l'intera problematica per apportare ben più sostanziali modifiche al provvedimento tenendo conto delle istanze delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato con le quali auspica un sempre più fattivo, approfondito e sereno rapporto di collaborazione. Questo perché la sua forza politica non può più tollerare o ancor peggio avallare iniziative inconcludenti e sperequanti come quella rilevata, che non vanno certo incontro alle necessità del personale della Polizia di Stato per troppo tempo ignorate.

Il senatore GUBERT segnala alcune distonie che ravvisa nei provvedimenti in titolo. In primo luogo, con riferimento alla formazione culturale degli ufficiali, lamenta una impostazione riduttiva in ordine ai profili (giuridico ed economico). In secondo luogo con riferimento ai concorsi interni, ravvisa una eccessiva abbondanza nelle riserve dei posti e avrebbe auspicato un maggiore ricorso ad un criterio meritocratico. In terzo luogo, con riferimento alla normativa sulla maternità e ai congedi, reputa discriminante una previsione in favore solo delle madri e non parimenti dei padri. In quarto luogo, con riferimento ai medici (militari), reputa essere poco giustificabile la previsione di un ruolo a parte di medici per la polizia di Stato, argomentando che sarebbe preferibile non prevederlo non

ravvisandosi ragioni specifiche. Da ultimo, chiede di sapere se il questore di Roma debba essere sovraordinato ai colleghi questori di altra città, come ad esempio quello di Milano.

La senatrice PASQUALI, espressa la solidarietà della propria parte politica alle forze di Polizia che negli ultimi giorni hanno costantemente richiamato l'attenzione del Parlamento sulle complesse problematiche oggetto dei provvedimenti in esame, ritiene che debba essere fatta chiarezza sull'ordinamento della carriera dei funzionari dirigenti e direttivi della pubblica sicurezza, tenendo conto delle esigenze professionali e delle aspettative di chi opera con costante impegno per garantire la sicurezza dei cittadini. Propone quindi che venga valutata la possibilità di costituire un ruolo unico dei funzionari di pubblica sicurezza ripartito in sette qualifiche secondo criteri analoghi a quelli seguiti per la disciplina della carriera prefettizia. Reputa altresì opportuna l'istituzione di un ruolo speciale direttivo, corrispondente a quello dei commissari che potrebbe essere alimentato, per il 70 per cento, mediante concorso riservato al personale del ruolo degli ispettori e, per il restante 30 per cento, mediante concorso pubblico per cittadini laureati.

Occorrerebbe inoltre istituire un ruolo speciale dei dirigenti destinato a dare un sbocco a coloro che, raggiunta la qualifica apicale del ruolo speciale direttivo, possono aspirare alla qualifica di primo dirigente.

Reputa inoltre opportuno prevedere l'istituzione di ruoli speciali dei direttivi e dei dirigenti per i periti dei ruoli tecnici che sono ancora oggi oggetto di una incomprensibile discriminazione che favorisce l'esodo di importanti competenze e capacità professionali verso il settore privato. Infine, occorrerebbe valutare l'opportunità di omogeneizzare il trattamento dei funzionari di pubblica sicurezza a quello previsto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nonché quella di riconsiderare il termine di decorrenza delle norme, contenute nell'articolo 68 dello schema n. 732, che garantiscono il coordinamento tra la nuova normativa e l'ordinamento vigente.

Prende quindi la parola il senatore DI PIETRO che manifesta la propria contrarietà all'impianto degli schemi in titolo che, per molti versi non risultano rispettare i principi e criteri contenuti nella legge di delega. Dichiaro quindi il suo disappunto sulle procedure seguite per la elaborazione dello schema di decreto legislativo n. 732, nonché sulle modalità della sua trasmissione al Parlamento che hanno impedito alle Commissioni di valutare con la dovuta attenzione le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali. Quest'ultimo schema di decreto, a suo avviso, dovrebbe essere radicalmente riscritto per sanare evidenti discriminazioni operate tra i funzionari di polizia e gli altri soggetti appartenenti al sistema della pubblica sicurezza. Nel complesso si tratta infatti di un provvedimento che trascura il profilo della professionalità, marcando una evoluzione autoreferenziale della Polizia di Stato.

Venendo quindi a svolgere taluni puntuali rilievi sui provvedimenti in esame, contesta in primo luogo la tabella di equiparazione prevista nell'articolo 32 dello schema riguardante le carriere degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri che, modificando in maniera del tutto arbitraria la tabella contenuta nella legge n. 121 del 1981, finisce per degradare inesorabilmente i funzionari direttivi della polizia di Stato rispetto alle omologhe qualifiche dell'Arma dei Carabinieri. Contesta inoltre la disciplina prevista per il ruolo direttivo speciale della Polizia che appare destinato a scatenare un sicuro contenzioso, non contemplando la perequazione del trattamento economico tra il ruolo direttivo speciale ed il ruolo ordinario, perequazione che appare una naturale conseguenza dell'analoga portata delle funzioni svolte. Rileva quindi un eccesso di delega nella formulazione dell'articolo 61 dello schema di decreto n. 732 nella parte in cui viene demandata al regolamento di attuazione, previsto dall'articolo 6 della legge n. 78 del 2000, anche la rideterminazione delle funzioni dei ruoli direttivi e dirigenziali. Similmente, rileva la illegittimità della mancata previsione di una disciplina che regolamenti in modo adeguato il transito in altre pubbliche amministrazioni dei funzionari di polizia che intendano avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 5 della medesima legge n. 78 del 2000. Ai fini di una opportuna deflazione dei ruoli dirigenziali, rileva l'insufficienza dei limiti previsti per l'età pensionabile nonché l'inadeguata disciplina dell'istituto del collocamento in posizione di disponibilità. Quanto alle modalità di progressione della carriera, reputa inadeguata la disciplina dei concorsi, sia per le modalità di composizione delle commissioni di esame, sia per la ridotta aliquota di posti disponibili per i funzionari della carriera direttiva. Questo sistema di valutazione sembra infatti strumentale a garantire l'accesso alla dirigenza a funzionari graditi ai vertici della polizia, penalizzando funzionari «non allineati».

Richiamati quindi i rilievi mossi dai COCER delle forze armate sulla formulazione degli schemi in esame, si sofferma su alcune essenziali questioni che coinvolgono aspetti rilevanti per la vita delle istituzioni democratiche. In primo luogo critica la formulazione dell'articolo 6 dello schema n. 730 che definisce le funzioni di polizia militare in maniera generica e suscettibile di interpretazioni estensive assolutamente improprie. In particolare, reputa impropria la formulazione del terzo periodo del primo comma di tale articolo che potrebbe legittimare una serie di condotte non codificate e sottratte ad ogni forma di controllo da parte dei competenti organi giudiziari ed amministrativi. Richiama quindi in proposito il contenuto di alcune circolari interpretative che sembrano far rientrare tra i compiti primari della polizia militare anche quello di fronteggiare minacce non ortodosse di guerra attuate attraverso forme quali quelle dello spionaggio, del sabotaggio, della sovversione, del terrorismo, della guerriglia, della guerra psicologica, della propaganda, dell'influenza e della disinformazione.

Il sottosegretario BRUTTI osserva che queste previsioni non sono contenute in fonti normative.

Il senatore DI PIETRO, riprendendo la sua esposizione, ribadisce la genericità della formulazione del terzo periodo del primo comma dell'articolo 6 dello schema citato, proponendo che tale disposizione venga espunta dall'articolato trattandosi di materia che dovrebbe essere disciplinata autonomamente dal legislatore.

Sempre con riferimento allo schema n. 730, recante il riordino dell'Arma dei carabinieri, contesta la formulazione dell'articolo 8 che, andando oltre l'oggetto della delega, legittima l'operato dell'Ufficio centrale di sicurezza, un organismo che, come riconosciuto dal rapporto sul sistema di informazione e sicurezza, redatto nel 1995 dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, opera al di là della legge, senza che la sua azione sia prevista da alcuna fonte normativa. La legge n. 801 del 1977, infatti, nell'attribuire al Presidente del Consiglio la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, non gli conferisce affatto il potere di istituire organi legittimati a conferire abilitazioni di sicurezza. Anche in questo caso, dunque, la materia dovrebbe essere oggetto di un apposito intervento legislativo che precisi l'ambito di azione dell'Ufficio centrale di sicurezza, individuando i soggetti che sulla sua attività devono vigilare.

Il senatore AGOSTINI, rievocate le audizioni dello scorso anno in occasione dell'iter d'approvazione della legge n. 78 e il voto pressoché unanime, sottolinea l'opportunità di recepire gli ordini del giorno formulati in Assemblea dalla maggioranza dei senatori. Riconosce che alcuni degli auspici a suo tempo espressi sono stati recepiti negli schemi di decreti in titolo; tuttavia, rileva che non tutti sono stati recepiti e auspica una maggiore attenzione del Governo. Confida nella sensibilità del Governo a quanto osservato a suo tempo e nel corso dell'attuale dibattito in sede consultiva.

Il sottosegretario BRUTTI, in replica a nome del Governo, assicura le Commissioni che i pareri parlamentari saranno tenuti nella massima considerazione. In particolare, sulle diverse questioni sollevate in merito al provvedimento concernente la Polizia di Stato, afferma che il Governo sta già valutando le soluzioni possibili, concernenti il collocamento a riposo su domanda, la mobilità territoriale, il transito ad altre amministrazioni, il ruolo direttivo speciale e il relativo incremento anche attingendo a risorse provenienti dal ruolo degli ispettori, la rideterminazione della posizione di qualifica del Capo della Polizia. Quanto alla polizia militare, risponde al senatore Di Pietro che in effetti la relativa funzione è esercitata in un ambito ben definito di responsabilità e controlli, che converge nella competenza di livello politico del Ministro della difesa, a sua volta responsabile dinanzi al Parlamento, secondo gli ordinari meccanismi di imputazione e dunque anche con i controlli previsti dall'ordinamento.

Quanto invece alla formulazione dell'articolo 8 dello schema di decreto n. 730, osserva che si tratta di un primo passo per la disciplina di una materia non ancora regolata. Ricorda quindi le funzioni dell'Ufficio

centrale di sicurezza che trova la sua origine in accordi internazionali in ambito NATO tra i servizi di sicurezza. Oggi, questo ufficio raccoglie informazioni al fine del rilascio della cosiddetta abilitazione di sicurezza, operando alle dipendenze della Presidenza del Consiglio e, in particolare, facendo riferimento al segretariato generale del CESIS. L'assenza di una compiuta disciplina in materia, che lui stesso ebbe modo di rilevare nel rapporto citato dal senatore Di Pietro, ha spinto il Governo a proporre una regolamentazione nell'ambito del disegno di legge n. 4162, assegnato alle Commissioni riunite. Sollecita quindi l'esame di questo provvedimento ed in particolare delle disposizioni contenute nel titolo III per il quale si potrebbe prevedere un *iter* più spedito. Oggi, in assenza di questa disciplina, il Governo ha ritenuto comunque di anticiparne alcuni contenuti in occasione della definizione dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri. L'intento dunque della disciplina contenuta nel citato articolo 8 è quello di introdurre alcuni primi elementi di garanzia in materia.

Il senatore PELLEGRINO, concordando con quest'ultimo rilievo, reputa tuttavia opportuno chiarire che questa normativa non deroga la normativa vigente in materia di raccolta e tutela dei dati personali.

Il sottosegretario MINNITI è dell'avviso di sottolineare che la vigente normativa è coperta da clausola di riservatezza e di segretezza. Ribadisce che il disegno di legge governativo sulla riforma dei servizi segreti –pendente presso le Commissioni Affari Costituzionali e Difesa del Senato- affronta la tematica sollevata.

Prende quindi la parola in sede di replica il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1^a Commissione che, ringraziati gli intervenuti per i contributi forniti al dibattito, illustra la seguente proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

«Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo

valutata la coerenza del testo dello schema di decreto legislativo alle norme di delega di cui all'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

considerato che l'ordinamento disegnato nello schema di decreto innova significativamente quello del 1982, anche in relazione alle innovazioni nel frattempo introdotte nell'ordinamento del pubblico impiego, confermando, nondimeno, il carattere centrale della legge 1^o aprile 1980, n. 121, che continua ad essere la normativa generale di riferimento in materia di pubblica sicurezza;

rilevato inoltre che la norma di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 78, che prevede – in via transitoria – la mobilità dei funzionari della Polizia di Stato verso altre amministrazioni, appare di difficile attuazione, tanto da vanificare l'intento del legislatore, per cui appare necessa-

ria un'iniziativa del Governo volta a definire chiare e spedite procedure di attuazione.

considerata la necessità di procedere in tempi certi e rapidi all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 70 dello schema di decreto legislativo, per l'inquadramento del personale delle nuove qualifiche;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. valutata positivamente la nuova disciplina dell'età pensionabile, che tiene conto delle esigenze di rinnovamento dei quadri direzionali della Polizia di Stato in una prospettiva intermedia fra l'ordinamento previsto in attuazione della legge n. 121 del 1981 (che prevede il collocamento a riposo al compimento del 60° anno di età) e quello precedente, prorogato in via transitoria (65° anno di età) e affine, come prescrive il criterio di delega, a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, occorre prevedere, all'articolo 13, meccanismi rivolti a favorire il collocamento a riposo, anche a domanda, al fine di completare lo sforzo di riorganizzazione e di ricambio generazionale dei quadri dirigenti della Polizia di Stato;

2. all'articolo 62, che ripete la disposizione già contenuta nella norma di delega relativa alla posizione gerarchica e funzionale del prefetto Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, il Governo non lasci inattuato il criterio direttivo indicato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 78 e provveda ad attribuire al prefetto chiamato a rivestire la predetta Alta carica il livello funzionale coerente con i criteri indicati dalla legge;

3. all'articolo 68, il comma 2, che, con riferimento al successivo articolo 70, prefigurando il necessario inquadramento del personale nelle nuove qualifiche, dispone l'abrogazione di una serie di norme attualmente vigenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo provvedimento che determinerà le decorrenze e le modalità applicative degli inquadramenti, risulta inadeguato alle esigenze di certezza ordinamentale del personale, nella parte in cui omette di prevedere che gli inquadramenti decorreranno dalla stessa data di entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° gennaio 2001), ed eccessivamente vincolante per l'attività del legislatore futuro, nella parte in cui già dispone le abrogazioni conseguenti;

4. provveda, infine, il Governo ad inserire nel provvedimento le disposizioni occorrenti per l'attribuzione di ciascuna qualifica nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, provvedendo analogamente anche nei decreti concernenti le altre Forze di polizia;

e con le seguenti osservazioni:

a) anche al fine di agevolare una maggiore mobilità funzionale del personale in servizio, valuti il Governo l'opportunità di apprestare gli strumenti occorrenti, prevedendo anche un congruo incremento delle indennità di trasferimento e l'apprestamento dei servizi alloggiativi connessi alla mobilità;

b) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno precisare espressamente – così come nel successivo comma 3 – che il regolamento ministeriale è emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) all'articolo 12, che attiene all'inquadramento dei dirigenti generali di livello B nel ruolo dei prefetti, valuti il Governo l'opportunità, pur mantenendo la riserva dei diciassette posti, di prevedere che l'ingresso dei dirigenti generali della Polizia di Stato nel ruolo dei prefetti sia determinato dalla delibera del Consiglio dei ministri, al pari di ogni altra nomina ad alta carica dello Stato;

d) all'articolo 17, si segnala l'opportunità di indicare la durata dei due cicli formativi ivi previsti rimettendo al Governo l'opportunità di una fase transitoria, con cicli di formazione abbreviati, per le prime immissioni nel nuovo ruolo direttivo speciale;

e) al comma 1 dell'articolo 33 il rinvio, con riferimento alle cause di esclusione dal concorso per dirigenti tecnici, all'articolo 9 del provvedimento andrebbe sostituito con quello all'articolo 8, comma 5, nel quale sono indicati i motivi di esclusione dal concorso per la nomina a primo dirigente del personale che espleta funzioni di polizia, e, al comma 3 del medesimo articolo 33, il rinvio all'articolo 23, comma 6, andrebbe sostituito con quello all'articolo 22, comma 2, con cui si dispone circa il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente;

f) all'articolo 39, comma 3, secondo periodo, andrebbe corretto il riferimento alla tabella 5 con quello alla tabella 4;

g) all'articolo 40, comma 1, lettera c), dopo la parola «possono» sia inserita la seguente: «anche»; alla successiva lettera e), dopo la parola «psicofisica», siano inserite le seguenti: «a valenza amministrativa anche»;

h) all'articolo 41, comma 2, dopo la parola «ministeriale» sia soppressa la parola «e»; conseguentemente, siano aggiunte infine le seguenti parole: «e possono altresì presiedere Commissioni medico-legali»;

i) all'articolo 42 appare opportuno verificare se il comma 1, che stabilisce che l'accesso al ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per esami, sia coerente con il comma 2, ove rimanda al decreto ministeriale di determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi la previsione, tra l'altro, delle categorie dei titoli da ammettere alla valutazione;

j) all'articolo 46, comma 6, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) il Direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico»;

k) all'articolo 53, comma 4, si segnala l'opportunità di valorizzare le attività formative basate sul coordinamento delle forze di polizia svolta dalla Scuola di perfezionamento ivi prevista;

l) all'articolo 58 sarebbe opportuno precisare il termine entro cui deve avvenire la formulazione del giudizio valutativo finale da parte del capo della polizia, e quello per la notificazione di tale giudizio e della scheda di valutazione ai soggetti interessati; nonché chiarire se il decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 7 abbia contenuto normativo

e, in questo caso, occorrerebbe qualificarlo come regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

m) all'articolo 61, comma 2, sarebbe opportuno specificare che il decreto del Ministro dell'interno ivi previsto ha contenuto normativo e che esso è emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

n) all'articolo 64 andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tali disposizioni in termini di «novella» agli articoli 62 e seguenti del decreto legislativo n. 335 del 1982. In questo modo, tra l'altro, esse potrebbero essere tenute presenti in sede di predisposizione del regolamento di delegificazione previsto dalla legge di semplificazione 1998 (che espressamente richiama il decreto legislativo n. 335 del 1982);

o) all'articolo 66, anche in considerazione del carattere correttivo della delega legislativa in attuazione della quale la norma è predisposta, andrebbe valutata l'opportunità di trasfondere il contenuto della stessa in una espressa «novella» al decreto legislativo n. 197 del 1995;

p) all'articolo 67, comma 6, si segnala l'opportunità di chiarire se la sostituzione dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 comporti altresì la soppressione della commissione istituita da tali disposizioni;

q) alla tabella 1 appare opportuno procedere alla descrizione delle funzioni degli appartenenti al ruolo dei commissari e al nuovo ruolo direttivo speciale;

r) alla medesima tabella 1 appare opportuno rivedere la previsione, tra gli incarichi attribuibili, di un solo questore, essendo evidente, alla luce dell'attuale assetto normativo, la disarmonia di questa disposizione nell'attuale contesto del pubblico impiego e nel sistema dei pubblici poteri;

s) sempre con riferimento alla tabella 1, constatata l'attuale consistenza degli organici e avendo riguardo all'organizzazione centrale e periferica della Polizia di Stato, appare auspicabile provvedere ad un ampliamento della dotazione organica del nuovo ruolo direttivo speciale anche ricorrendo a modalità di finanziamento diverse da quelle previste per la sua istituzione; altresì auspicabile appare la possibilità che, in fase di prima attuazione, il Governo riconosca la particolare posizione degli ispettori superiori ufficiali di p.s. entrati nel ruolo a seguito di prove concorsuali; inoltre, per quanto riguarda i ruoli tecnici della Polizia di Stato, appare opportuno che il Governo avvii idonee iniziative per salvaguardare e valorizzare le professionalità esistenti, tenuto conto delle specificità del rapporto di lavoro.

Il relatore per la Commissione Difesa LORETO illustra la bozza della proposta di parere sullo schema di decreto n. 730:

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ritenuto lo stesso conforme ai principi e ai criteri direttivi della legge delega che attribuisce all'Arma dei ca-

rabinieri il rango di Forza armata e ne sancisce l'autonomia ponendola, tuttavia, attraverso il Comandante generale, alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa;

ritenuto, in particolare, che vengano coerentemente perseguite le seguenti finalità poste dalla legge delega: 1) aggiornare e specificare i compiti militari dell'Arma; 2) riconfigurare la struttura organizzativa nelle sue varie articolazioni ordinarie; 3) adeguare le attribuzioni funzionali del Comandante generale in linea con i contenuti della legge n. 25 del 1997 sui vertici militari;

considerato come il decreto consenta, dopo quasi 70 anni dall'emanazione del regolamento organico, di porre l'Arma dei carabinieri nelle condizioni di svolgere al meglio i delicati e molteplici compiti istituzionali, ribadendo, peraltro, le sue peculiarità fondate sulla specifica natura di forza militare di polizia,

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, comma 2, dopo le parole «e l'Aeronautica», siano aggiunte le seguenti: «sono definite con decreto del Ministro della difesa e» e, dopo le parole «nel rispetto delle» aggiungere le seguenti: «attribuzioni e»;

all'articolo 33, ai commi 1 e 2, siano sostituite le parole «dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri», con le seguenti: «della difesa; compresa l'Arma dei carabinieri»;

all'articolo 33, dopo il comma 8, sia aggiunto il seguente;

«8-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonché dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25»;

e con le seguenti osservazioni:

pur valutando positivamente l'articolo 8 che rappresenta un primo passo nella direzione della trasparenza circa le procedure che presiedono al rilascio delle abilitazioni di sicurezza, si raccomanda al Governo di promuovere una disciplina organica dell'intera materia che superi l'attuale regime di segretezza;

in sede di attuazione del provvedimento, nonché di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, il Governo, in conformità ai principi ispiratori della legge di delega, dovrà evidenziare la dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa consentendo, altresì, una presenza dell'Arma dei carabinieri in ambito interforze.

Quindi il relatore Loreto illustra la bozza di parere sullo schema di decreto n. 731:

«Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri" (n. 731); verificata la coerenza del decreto con quanto previsto dalla legge di delega e, in particolare, con il principio che richiede di armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo n. 490 del 1997 relativo agli altri ufficiali delle Forze armate, al fine di assicurare un trattamento omogeneo a personale che opera all'interno della medesima amministrazione, appartiene a ruoli omologhi e riveste i medesimi gradi; ritenuto che il provvedimento, in coerenza ed a completamento del riordino dell'organizzazione e della struttura di comando dell'Arma, persegue l'obiettivo di consentire ponderati incrementi di organico con l'obiettivo di pervenire ad una maggiore qualificazione del personale da impiegare per il controllo del territorio, di rivitalizzare il ruolo speciale e di costituire un ruolo tecnico-logistico rispondente alla nuova collocazione autonoma dell'Arma; considerato come risultati, non solo conforme ad equità, ma anche necessario al fine di salvaguardare l'unitarietà del comparto sicurezza, la armonizzazione delle previsioni relative ai gradi e alle qualifiche delle diverse forze

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di estendere, anche agli ufficiali non in servizio permanente; l'equiparazione del sottotenente al vice commissario;

l'attuazione dell'articolo 37, che prevede una riduzione dei sottufficiali, non dovrà in ogni caso comportare un ridimensionamento delle attività svolte dall'Arma a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, in particolare, la funzione di controllo del territorio;

il provvedimento, nel disporre condivisibili miglioramenti del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate, pone implicitamente il problema di procedere in modo analogo nei confronti dei sottufficiali che vanta legittime aspettative di revisione del trattamento giuridico ed economico, anche in attuazione del principio di armonizzazione fatto valere, nella fattispecie, nei confronti degli ufficiali.

all'articolo 25 sia previsto che il transito degli ufficiali nel costituendo ruolo speciale avvenga senza detrazioni di anzianità;

all'articolo 26 appare opportuno che il Governo preveda espressamente che, ai fini del transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica costituisca titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma per almeno tre anni».

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PALOMBO esprime parere favorevole al riordino dell'Arma, rimarcando però che è discriminante non dare la possibilità ad un generale dell'Arma di poterne assumere il comando. Esprime parere favorevole anche sullo schema di decreto n. 731, raccomandando fermamente che il limite di età dei colonnelli del ruolo normale sia elevato a 61 anni e che sia data la possibilità di accedere ai ruoli speciale e tecnico-logistico anche ai sovrintendenti, appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti di servizio di età e dei previsti titoli di studio. Preannuncia poi l'astensione sulla proposta di parere per lo schema di decreto n. 732: il provvedimento non recepisce le esigenze degli uomini della Polizia di Stato. Non sono state tenute nella dovuta considerazione le giuste richieste dei funzionari della Polizia di Stato.

Il senatore MANCA, rievocata la posizione della sua forza politica, preannuncia voto favorevole alla proposta di parere relativo allo schema di decreto n. 730, mentre invita il relatore Loreto a recepire le sue osservazioni nella proposta di parere sullo schema n. 731. Infine preannuncia astensione sul parere sullo schema di decreto n. 732.

Il senatore AGOSTINI lamenta che si corre il rischio di non recepire in toto le osservazioni a suo tempo formulate dal Senato.

Il senatore DI PIETRO dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere relativa allo schema n. 730 che nell'articolo 8 legittima una situazione del tutto anomala. Preannuncia altresì il proprio voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore sullo schema di decreto n. 732, richiamando nuovamente l'attenzione sull'assenza di una adeguata disciplina relativamente alla mobilità dei funzionari della Polizia di Stato verso altre amministrazioni. Dichiara invece il suo voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore relativamente allo schema n. 731.

Il relatore ANDREOLLI, replicando al rilievo da ultimo avanzato dal senatore Di Pietro con riferimento allo schema n. 732, osserva che la materia della mobilità dei funzionari della Polizia di Stato non rientra fra quello oggetto della delega ed è comunque richiamata nella premessa dello schema di parere da lui formulato.

Il senatore DI PIETRO reputa insufficiente questo richiamo.

Il relatore ANDREOLLI corregge quindi la sua proposta di parere riformulando, come raccomandazione l'invito al Governo ad approntare un'opportuna iniziativa per garantire la mobilità dei funzionari della Polizia di Stato verso altre amministrazioni.

Il relatore per la Commissione Difesa LORETO dissente da quanto affermato dal collega Agostini, le cui preoccupazioni in ordine ad un innalzamento d'età sono infondate.

Il PRESIDENTE, accertata la sussistenza del prescritto numero legale, pone separatamente ai voti le tre bozze di parere, che sono approvate.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

634^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MILIO, in merito all'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge nn. 4192, 2251, 2362, 1659, 1131 e 880, segnala che sono assegnati alla 1^a Commissione permanente i disegni di legge nn. 1062 e 3099 che incidono sostanzialmente sulla stessa materia, avendo comunque ad oggetto la definizione di strumenti di tutela per le ipotesi in cui il contenuto di una pubblicazione leda l'onore ed il decoro di una persona. Invita pertanto la Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza del Senato l'opportunità di una eventuale riassegnazione dei disegni di legge nn. 1062 e 3099 alla 2^a Commissione permanente.

Il presidente PINTO assicura che darà quanto prima seguito all'invito del senatore Milio.

IN SEDE REFERENTE

(4737) Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre 2000 e si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo a partire da un emendamento relativo all'articolo 1.

Il senatore CARUSO illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore RUSSO manifesta alcune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.1, giudicando invece opportuna la scelta del Governo di proporre una norma di interpretazione autentica dell'attuale ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.1. Chiede altresì l'ammissione, da parte della Commissione, degli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100 che non ha potuto tempestivamente presentare.

La Commissione conviene di ammettere gli emendamenti 1.100, 2.100 e 3.100.

Il senatore GRECO riprende quindi il proprio intervento giudicando indispensabile la presenza del Governo per poter affrontare l'argomento in discussione. Poiché il rappresentante del Governo non è in questo momento presente, ritiene che sarebbe pertanto opportuno rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Dopo brevi interventi del senatore CALVI, del senatore CARUSO e del relatore FOLLIERI, il presidente PINTO, non essendo ancora sopraggiunto il rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(1968) MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

(3491) RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

– e petizione n. 338 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al Nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 12 luglio 2000.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.1 sul quale esprime parere favorevole il relatore PETTINATO.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, sono posti ai voti ed approvati l'emendamento 1.1, nonché l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore RUSSO, presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 2.1 nonché l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.1 e sottolinea come tale proposta emendativa sia sistematicamente collegata con quelle contenute negli emendamenti 4.1 e 5.1 e si differenzia dalla formulazione dell'articolo 3, del testo in esame soprattutto per il riferimento agli articoli 414 e 415 del codice civile (che consente a suo avviso di distinguere con precisione le rispettive sfere di operatività degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, da un lato, e dell'amministrazione di sostegno, dall'altro) e per la mancata specificazione delle ipotesi che possono costituire il presupposto dell'amministrazione di sostegno medesima, (nell'emendamento non si prevede infatti che l'impossibilità di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi acquisti rilievo a tal fine solo se determinata o da una grave malattia, o da una menomazione o dall'età avanzata) in tal modo assicurando una maggiore latitudine dell'area di operatività del nuovo istituto.

Illustra quindi gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore PREIONI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 3.1 del senatore Centaro, giudicando inoltre non condivisibile la stessa impostazione di fondo dell'articolato in esame. Sono inaccettabili a suo avviso proposte normative che, se approvate definitivamente, potrebbero finire per costituire un pericolo per la libertà individuale delle persone, in quanto consentirebbero di pervenire ad una significativa limitazione della capacità di agire sulla base di presupposti incerti la cui concreta applicazione non potrebbe che essere rimessa, in misura eccessivamente ampia, alla discrezionalità dei giudici.

Gli strumenti per assistere le persone che si trovano nell'impossibilità di provvedere a sé stesse già esistono nell'ordinamento e non vi è alcuna ragione per portare avanti un intervento normativo il cui unico esito sarebbe l'istituzione di un sistema di vera e propria assistenza coattiva.

Il senatore RUSSO giudica non condivisibile la formulazione dell'emendamento 3.1, osservando tra l'altro, come il riferimento agli articoli

414 e 415 del codice civile rischi di restringere inopportuno la possibile area di operatività del nuovo istituto.

Il senatore CARUSO ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Preioni meritino una attenta riflessione e sottolinea come, a suo avviso, il ricorso al nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno dovrebbe essere possibile soltanto su istanza dell'interessato ovvero quando risultino sussistere i presupposti che potrebbero giustificare l'interdizione, per cui esso si presenterebbe in concreto come una soluzione attenuata.

Conclude preannunciando fin da adesso che si asterrà dalle votazioni e riservandosi di assumere una posizione definitiva in occasione del prosieguo, in Assemblea, dell'iter dei disegni di legge in titolo.

Il senatore PERA manifesta la sua preoccupazione per i contenuti e le implicazioni dell'articolato in esame e sottolinea come si abbia la sensazione che si intenda assicurare, mediante un provvedimento legislativo, una sorta di potenziale «angelo custode» per ciascuna persona. È una forma di solidarietà legale che, a suo avviso non può non lasciare perplessi se si riflette sui rischi e sulle possibilità di strumentalizzazione che essa può comportare, considerata, tra l'altro, l'incertezza dei presupposti applicativi del nuovo istituto.

Il senatore RUSSO sottolinea invece l'importanza dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno, evidenziando come, da un lato, essa fornisca uno strumento per intervenire in situazioni in cui non sarebbe possibile far ricorso all'interdizione o all'inabilitazione – ad esempio perché manca il presupposto dell'infermità di mente – e dall'altro risulta maggiormente utilizzabile, proprio il suo carattere più attenuato, in situazioni in cui, pur ricorrendo in astratto i presupposti per l'interdizione, a questa non si fa ricorso per l'ostilità dei familiari dell'interessato.

Conclude evidenziando il rilievo che potrà assumere il nuovo istituto al fine di assicurare un quadro normativo di riferimento a situazioni che, altrimenti, finirebbero per risultare prive di qualsiasi regolamentazione specifica.

Il senatore GRECO manifesta le proprie perplessità circa l'introduzione nell'ordinamento italiano della nuova figura dell'amministratore di sostegno e condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Pera.

Anche alla luce di tali considerazioni, giudica non condivisibili gli emendamenti 3.1 e 3.2 del senatore Centaro.

Il relatore PETTINATO prospetta una riformulazione dell'emendamento 3.1.

Il senatore CENTARO, accogliendo il suggerimento del relatore, modifica l'emendamento 3.1 riformulandolo nell'emendamento 3.1(nuovo testo).

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4737**Art. 1.****1.1**

CARUSO, VALENTINO, BUCCIERO, BATTAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Alla pena dell'ergastolo, ove non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 72 del codice penale, è sostituita quella della reclusione di anni trenta."».

1.100

GRECO

«Art. 1.

1. Nell'articolo 442, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Alla pena dell'ergastolo, è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Non si procede ad alcuna sostituzione nel caso di concorso di reati come previsto dall'articolo 72, primo comma, del codice penale, e nel caso di concorso di cui al comma 2 dello stesso articolo 72 del codice penale quando col delitto che importa la pena dell'ergastolo concorre uno dei delitti previsti nell'articolo 416-*bis* del codice penale"».

Art. 2.**2.100**

GRECO

*Sopprimere l'articolo.***Art. 3.****3.100**

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui non è più applicabile la sostituzione dell'ergastolo, se è stata formulata la richiesta del giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 4298
E ABBINATI**

Art. 1.

1.1

CENTARO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«A questo scopo introduce nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno».

Art. 2.

2.1

RUSSO

Al comma 2, alla lettera !b), dopo le parole: «della riabilitazione» inserire le altre: «, della incapacità naturale».

Art. 3.

3.1 (Nuovo testo)

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 404 del codice civile)

"Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*) – Il maggiore di età, che per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avan-

zata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui egli ha la residenza, il domicilio ovvero la dimora abituale.

In caso di infermità mentale o menomazione psichica si applica l'amministrazione di sostegno quando le condizioni dell'interessato non siano tali da impedire totalmente la vita di relazione o da determinare il compimento di atti gravemente pregiudizievole per sè o per i propri più rilevanti interessi"».

3.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 404 del codice civile)

Dopo l'articolo 403 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*) – Il maggiore di età, che fuori dai casi previsti dagli articoli 414 e 415, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui l'interessato ha la residenza, il domicilio ovvero la dimora abituale"».

3.2

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato al primo comma sopprimere le parole: «per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata».

3.3

CENTARO

Al comma 1 sopprimere il secondo comma dell'articolo 404 ivi richiamato.

Art. 4.**4.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 405 nel codice civile)

Dopo l'articolo 404 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*). - 1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

2. Se l'interessato è un minore, il decreto è esecutivo dal raggiungimento della maggiore età; se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

3. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata nonché per l'amministrazione e la conservazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

4. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle complete generalità della persona beneficiaria dell'assistenza;

b) delle complete generalità della persona o del legale rappresentante dell'ente, associazione o altra persona giuridica incaricata di svolgere la funzione;

c) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

d) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo della persona beneficiaria;

e) degli atti che possono essere compiuti dalla persona beneficiaria solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

f) dei limiti, anche periodici, delle spese che possono essere sostenute dall'amministratore di sostegno con utilizzo delle somme di cui la persona beneficiaria ha o può avere la disponibilità;

g) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno è obbligato a riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

5. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

6. Il decreto deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale dovranno essere altresì annotati il decreto di chiusura, quelli di nomina e di revoca dell'amministratore ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

7. Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato, il decreto deve essere comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Art. 5.

5.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 406 nel codice civile)

Dopo l'articolo 405 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 406. - (Soggetti interessati al procedimento). – 1. L'istanza per la istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposta dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

2. Se l'istanza riguarda un interdetto o un inabilitato, il pubblico ministero può proporre la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

3. I soggetti indicati nell'articolo 417 nonché i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornire comunque no-

tizia al pubblico ministero. In mancanza, rispondono dei danni subiti dalla persona per la cui protezione si procede a causa della mancata o ritardata adozione del provvedimento. In caso di eccezionale urgenza ed ove il ricorso al giudice tutelare non sia tempestivamente adeguato alla necessità, i medesimi soggetti possono compiere immediatamente gli atti idonei ad impedire che la persona da proteggere o il suo patrimonio subisca un danno. Si applicano in tal caso le disposizioni del titolo VI del libro IV. Del compimento di tali atti deve essere data notizia immediata al giudice tutelare o al pubblico ministero.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE**(4791) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi**(Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice per la replica.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea che il decreto-legge in esame riguarda una parte significativa dell'impegno italiano in Albania, che costituisce uno degli aspetti più importanti della politica estera italiana. Peraltro l'istituzione di un ufficio di coordinamento a Tirana dovrebbe favorire il passaggio da una fase in cui l'assistenza alla polizia albanese si svolgeva quasi esclusivamente in un ambito di formazione a una seconda fase, in cui sarà possibile una collaborazione anche sul piano operativo.

Fa proprio il quesito del senatore Andreotti circa i collegamenti esistenti tra la Missione Italiana Interforze e le altre iniziative internazionale di assistenza alla polizia albanese, soprattutto con riferimento al programma MAPE dell'UEO. Per quel che riguarda gli accertamenti sulle società finanziarie piramidali, il cui fallimento trascinò nel baratro l'economia albanese, fa presente che le indagini effettuate in Puglia hanno condotto all'identificazione di qualche *partner* italiano; tuttavia restano ancora ignoti i principali responsabili di quella colossale truffa.

Ribadisce poi che i gommoni degli scafisti sono stati ritirati dal porto di Valona, dove comunque i controlli sono migliorati e non potrebbero più ripetersi episodi incresciosi, come quello del «dissequestro» delle imbarcazioni effettuato dagli stessi scafisti con un colpo di mano. A tal proposito, chiede al rappresentante del Governo se siano state modificate le regole di ingaggio per gli agenti delle forze di polizia italiane, al fine di aumentarne l'operatività. Infine domanda se in futuro sia possibile predisporre un provvedimento che disponga la proroga della missione e il relativo finanziamento per un periodo più lungo.

Il sottosegretario BRUTTI pone in risalto che lo scopo principale dell'assistenza alla polizia albanese è quello di prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina di persone provenienti dal territorio di quel paese: si tratta di una questione estremamente rilevante per la politica estera e anche per la sicurezza interna, poiché i traffici di esseri umani stanno favorendo la crescita di nuove mafie. Nella convinzione che l'unico modo di stroncare tali traffici sia quello di fermare i clandestini prima della loro partenza, i due governi hanno stipulato negli ultimi anni alcuni protocolli bilaterali, la cui durata dipende dalla necessità di una verifica costante dei risultati.

Nel primo semestre del 2000, sulla base del protocollo siglato il 10 gennaio scorso, la polizia albanese ha fermato 697 persone che tentavano di imbarcarsi per l'Italia, mentre le forze di polizia italiane hanno respinto 309 gommoni e un motoscafo. La Guardia di finanza ha sequestrato decine di gommoni, nonché un motoscafo carico di tabacchi esteri destinati al contrabbando, e ha arrestato 35 scafisti. Nel complesso si tratti di risultati significativi, ma non ancora sufficienti. Un ulteriore miglioramento della situazione dovrebbe conseguire all'entrata in vigore della legge sugli scafi, recentemente approvata a Tirana.

Il Sottosegretario richiama poi l'attenzione sull'ufficio di collegamento che sarà istituito a Tirana, allo scopo di migliorare l'azione di contrasto dei traffici illeciti, e dichiara che una fruttuosa collaborazione è stata instaurata anche con le autorità responsabili della sicurezza nel Montenegro. Infine fa presente che il decreto-legge può apparire tardivo perché, in un primo momento, il Ministero dell'interno si era orientato a proporre articoli aggiuntivi al decreto-legge recante la proroga della partecipazione italiana alle missioni militari di pace; successivamente il Governo ha preferito presentare un decreto-legge *ad hoc* che, per evitarne la decadenza, è stato emanato alla fine di agosto.

Il presidente MIGONE avverte che non è stato presentato alcun emendamento al testo del disegno di legge e, pertanto, si passerà alla votazione del mandato alla Relatrice.

Il senatore SERVELLO dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale, pur appoggiando i tentativi di ricostruzione dell'Albania, si asterrà nella votazione del provvedimento in esame, di cui non condivide l'imposta-

zione e il contenuto. In particolare, sembra assurdo che si continui a procedere con proroghe di breve periodo – e, nel caso di specie, anche tardive rispetto alla scadenza del precedente decreto – determinando così una grottesca situazione in cui nessuno sa cosa succederà alla Missione Italiana Interforze da gennaio in poi.

Rileva poi che numerosi paesi civili e democratici hanno dimostrato di saper difendere le loro frontiere nei confronti dell'immigrazione clandestina molto meglio di quanto faccia l'Italia. L'intuizione di dover fermare all'origine i traffici di esseri umani è corretta, ma gli strumenti finora messi in campo sono del tutto inadeguati: l'astensione dei senatori di AN ha pertanto lo scopo di spingere il Governo ad agire più seriamente in questa direzione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva che l'azione del Governo nei Balcani risente negativamente della presenza di altri attori e di una pluralità di iniziative non coordinate, che impediscono una politica di lungo periodo. Ciò nonostante annuncia che voterà a favore del disegno di legge, che considera un primo passo nella direzione giusta. Occorreranno poi un'analisi approfondita e conseguenti iniziative, se veramente si vorrà consentire alla polizia albanese di poter affrontare l'impari lotta con la criminalità organizzata.

Il senatore PIANETTA annuncia che il Gruppo di Forza Italia si asterrà in questa sede, riservandosi poi di valutare eventualmente un diverso atteggiamento, sulla base degli ulteriori elementi che il Governo potrà produrre durante la discussione in Assemblea. La Commissione ha comunque l'opportunità di effettuare quell'approfondimento da più parti richiesto, riprendendo e completando l'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania, che in passato ha già fornito un contributo significativo per la correzione degli errori del Governo.

I limiti della Missione Interforze sono peraltro evidenti, poiché sarebbero necessari più uomini e maggiori risorse finanziarie, ma soprattutto un orizzonte temporale di più lungo periodo.

Il presidente MIGONE riconosce che le iniziative del Governo italiano in Albania sembrano troppo legate agli avvenimenti di cronaca e alle emozioni che essi scatenano nell'opinione pubblica; manca invece un piano organico con una coerente definizione di obiettivi e strumenti.

Verificata la presenza del numero legale, propone di dar mandato alla relatrice de Zulueta di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

285^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4340-B) *Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 settembre 2000.

Il presidente COVIELLO, dopo aver rilevato che non vi sono richieste di intervento, comunica che, non essendo pervenuti emendamenti, si procederà al voto degli articoli del disegno di legge in titolo.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

La Commissione approva, infine, il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

386^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(4306) STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia**

(Rinviato in Commissione dall'Assemblea, nella seduta del 22 giugno 2000. Nuovo esame e rinvio)

Il presidente GUERZONI rammenta che il disegno di legge è stato rinviato in Commissione il 22 giugno scorso.

Il relatore CASTELLANI ricorda che il disegno di legge, indicato dai Gruppi dell'opposizione, è stato già illustrato in Commissione e che l'Assemblea ne ha deciso il rinvio in Commissione in attesa del parere della 5^a Commissione permanente. Tale Collegio, peraltro, ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica sugli oneri recati dal provvedimento. Poiché tale relazione non è stata ancora inviata alla 5^a Commissione, propone di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Il senatore ROSSI lamenta il ritardo accumulato dal Governo nel predisporre la relazione tecnica a suo tempo richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2785) VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie

(Esame e rinvio)

Il senatore CASTELLANI riferisce sui contenuti del disegno di legge indicato dai Gruppi dell'opposizione e inserito nel calendario dell'Assemblea. L'articolo unico prevede l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento delle cessioni di mobili ed accessori per arredamento effettuate

da soggetti che abbiamo contratto matrimonio da non più di dodici mesi, subordinatamente al possesso di alcune condizioni reddituali. Egli esprime l'opinione che il sostegno alle giovani coppie costituisce un obiettivo sicuramente condivisibile, ma formula al contempo alcune obiezioni di merito sul provvedimento. Innanzitutto, egli lamenta la mancanza di qualsiasi quantificazione degli oneri, tale da non consentirne una adeguata valutazione; inoltre, egli ricorda i vincoli posti dalla normativa comunitaria relativamente alla definizione di aliquote IVA ridotte rispetto a quella ordinaria. Esiste, infatti, sia il limite delle aliquote formali (rispettivamente non inferiore al 15 per cento e al 5 per cento per la aliquota ordinaria e per quelle ridotte), sia il limite dei settori agevolabili. Egli ricorda infatti che la previsione dell'aliquota ridotta al 10 per cento per le ristrutturazioni edilizie è stata consentita dopo una lunga trattativa in sede comunitaria e solo in considerazione dei positivi riflessi del rilancio del comparto dell'edilizia sull'economia in generale. Il relatore conclude ritenendo opportuno conoscere preventivamente le valutazioni della Commissione bilancio e programmazione economica.

Il senatore ROSSI afferma che la previsione dell'aliquota ridotta del 5 per cento, così come proposta nel disegno di legge, non incontra alcun ostacolo rispetto alla disciplina comunitaria. Egli peraltro lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

A giudizio del senatore VENTUCCI, l'analisi delle conseguenze finanziarie del disegno di legge in esame non può non tener conto dei suoi effetti certamente positivi, sia per il settore dell'arredamento, sia soprattutto per le entrate dello Stato. Non vi è dubbio, infatti, che il meccanismo agevolativo pone le condizioni per fare emergere reddito imponibile, incrementando quindi le stime di gettito in misura tale da coprire gli oneri derivanti dalle misure proposte. D'altro canto, il disegno di legge ha anche lo scopo di sostenere la domanda in un determinato settore merceologico accrescendo il reddito disponibile delle giovani coppie.

A giudizio della senatrice SARTORI, l'efficacia delle politiche di sostegno alle famiglie deve essere valutata alla luce degli strumenti agevolativi proposti; ella esprime l'opinione che l'eventuale riduzione dell'aliquota formale sull'imposta di valore aggiunto non sia lo strumento più adeguato, mentre invece appare più adatta la previsione di una specifica detrazione di imposta a fronte delle spese effettuate dalle giovani coppie.

Dopo un ulteriore intervento del senatore VENTUCCI e un altro del senatore ALBERTINI, il presidente GUERZONI rinvia il seguito dell'esame, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

455^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, conclusa la discussione generale, hanno già avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Comunica inoltre che è giunto il prescritto parere della 5^a Commissione.

Il senatore BRIGNONE illustra il seguente ordine del giorno 0/4792/1/7, volto a rimuovere alcune disparità che colpiscono taluni docenti titolari di diplomi polivalenti di specializzazione nell'attribuzione del punteggio per la compilazione degli elenchi del sostegno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4792, recante conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001,

tenuto conto che:

con il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la

prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000,

con l'Allegato "A" del suddetto decreto ministeriale, vengono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo;

constatato che:

né in detto decreto ministeriale, né in altri specifici, vengono trattate in modo esplicito ed inequivocabile le modalità ed i criteri per la compilazione degli elenchi del sostegno, tramite i quali avranno accesso al ruolo tutti i docenti in possesso del diploma polivalente di specializzazione e di almeno un'abilitazione qualsiasi relativa all'ambito specifico AD00, AD01, AD02, AD03, AD04;

il punteggio e quindi la valutazione dei titoli aggiuntivi da considerare in questi elenchi non può coincidere con quello della graduatoria della classe di concorso in cui il docente è inserito e tramite la quale accede agli elenchi del sostegno, in quanto ciò favorirebbe solo i docenti delle graduatorie alla cui classe di concorso si accede con titolo inferiore (diploma anziché laurea);

impegna il Governo ad emanare normative per la compilazione delle graduatorie atte a sanare tale situazione».

Il relatore BISCARDI rileva come l'ordine del giorno solleciti dal Ministero della pubblica istruzione adeguati chiarimenti. Peraltro non pare appieno persuasiva la formulazione dell'impegno al Governo.

Il sottosegretario BARBIERI fa presente come, alla luce dell'elevato grado di tecnicismo della questione, il Governo possa assumere l'impegno ad un serio approfondimento, non già impegni prescrittivi.

La senatrice PAGANO rimarca il proprio dissenso rispetto all'impostazione dell'ordine del giorno, tenuto conto che nella scuola secondaria sono utilizzati, per il sostegno, docenti specializzati inclusi al contempo in una graduatoria permanente, a valere sulla quale è computato il punteggio dei candidati, senza che di contro esista una specifica graduatoria per il sostegno. L'ordine del giorno porterebbe, ove applicato nelle sue logiche conseguenze, a sovvertire tale sistema, implicando inoltre una radicale modifica delle tabelle delle graduatorie permanenti.

Il senatore BRIGNONE fa presente come l'interpretazione testé formulata dalla senatrice Pagano non sia stata univocamente applicata da parte dei Provveditorati, sì da far supporre l'assenza di norme ben definite

in materia. Accoglie piuttosto l'invito a una riformulazione dell'ordine del giorno. Presenta quindi il seguente nuovo testo:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4792, recante conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001,

tenuto conto che:

con il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000,

con l'Allegato "A" del suddetto decreto ministeriale, vengono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo;

constatato che:

né in detto decreto ministeriale, né in altri specifici, vengono trattate in modo esplicito ed inequivocabile le modalità ed i criteri per la compilazione degli elenchi del sostegno;

da molte parti giungono segnalazioni circa difformi interpretazioni della suddetta disciplina da parte dell'amministrazione scolastica, con valutazioni diverse dei titoli posseduti dai docenti,

impegna il Governo ad esercitare un'azione di approfondimento e verifica affinché non si determinino incertezze nell'attribuzione dei punteggi».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 0/4792/1/7, nel nuovo testo, al fine della sua trasmissione all'Assemblea.

Il senatore BEVILACQUA fa presente come le forze dell'opposizione stiano concorrendo ad assicurare la presenza del numero legale, quale prova di sensibilità rispetto all'esigenza indifferibile di assicurare un corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico in corso.

Si passa indi all'esame degli articoli del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BEVILACQUA ritira l'emendamento 1.1, alla luce del parere contrario della 5^a Commissione.

Il senatore NAVA illustra l'emendamento 1.7, il quale tende a superare una condizione di difficoltà relativamente alla conferma dei supplenti che hanno insegnato nell'anno scolastico precedente. In particolare, il ri-

ferimento all'ordine di graduatoria (del quale la sua proposta emendativa suggerisce l'introduzione) preserva da condizioni di disparità che possano realizzarsi in ordine a cattedre non coinvolte da procedure di trasferimento.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrato l'emendamento 1.5, soffermandosi invece sull'emendamento 1.4 volto a chiarire che il termine delle attività didattiche, per le supplenze temporanee, si estende sino a comprendere le operazioni di scrutinio. Dà quindi conto dell'emendamento 1.6, volto a prolungare il termine di 5 anni, contemplato dalla disciplina vigente in materia di comandi di docenti e dirigenti scolastici presso l'amministrazione scolastica, per l'attuazione dell'autonomia scolastica, a suo avviso insufficiente per l'esplicitazione delle funzioni considerate e per un pieno utilizzo delle capacità professionali.

Il relatore BISCARDI ritira l'emendamento 1.2, posto il parere contrario della 5^a Commissione. Chiede peraltro assicurazioni su una circolare che gli risulta essere stata emanata dal Ministero della pubblica istruzione, in ordine alla copertura nel nuovo anno scolastico dei posti disponibili di insegnamento di strumento musicale nella scuola media.

Il sottosegretario BARBIERI trasmette al Presidente copia della circolare testé richiamata, che - fa osservare - risolve il problema segnalato dal relatore.

Il relatore BISCARDI illustra poi l'emendamento 1.3, da intendersi integrato con l'esplicitazione che l'onere pari a 38 miliardi sia riferito all'anno 2000, secondo condizione posta dalla 5^a Commissione. L'emendamento reca due distinti ordini di disposizioni, il primo dei quali volto ad estendere il termine di maturazione dei requisiti di servizio previsti per l'ammissione alla sessione riservata di esame, prevista dalla nuova normativa in materia di reclutamento del personale scolastico. Il secondo insieme di disposizioni riconosce valore abilitante al titolo conseguito al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 1990, inserendo altresì nelle graduatorie permanenti i loro titolari (se divenuti tali entro l'anno accademico 2000/2001). Esprime quindi il parere sugli emendamenti presentati. Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, tale parere non può essere di assenso in quanto tutta la *ratio* del provvedimento è finalizzata ad assicurare la continuità della utilizzazione del personale docente supplente, là dove non vi sia stato il trasferimento a seguito del ricorso alla graduatoria perfezionata. Invita pertanto il senatore Nava a ritirare la sua proposta emendativa, collidente con l'impianto del decreto legge. Esprime indi parere contrario sull'emendamento 1.4, che non comporta effetti significativi sul piano normativo. Formula infine parere contrario sull'emendamento 1.5 - che reca previsione più restrittiva, senza che ciò abbia specifica attinenza alle motivazioni del de-

creto-legge, tutto improntato alla esigenza di far fronte a peculiari, transitorie difficoltà – così come sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario BARBIERI concorda con le valutazioni espresse dal relatore, aggiungendo la più generale osservazione che il decreto legge è stato emanato per consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico, intento che risulterebbe vanificato, ancorché con le migliori intenzioni, dall'introduzione di modifiche. Si tratta, in altri termini, di far fronte a una situazione transitoria in via, oramai, di avanzata definizione. Esprime indi parere favorevole sull'emendamento 1.3, a firma del relatore, rimettendosi alla Commissione per quanto concerne invece l'emendamento 1.6, benché il termine di un quinquennio possa, per questo riguardo, dirsi congruo.

Il senatore NAVA ritira l'emendamento 1.7.

È indi posto ai voti l'emendamento 1.4, che la Commissione respinge.

Il senatore BRIGNONE fa presente, annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.5, come l'aggiornamento e l'integrazione, per una sola volta, delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze dei collaboratori scolastici con il personale che negli ultimi tre anni scolastici abbia prestato servizio nelle scuole statali per almeno 30 giorni, sia disposizione tale da far prevedere una volontà, da parte della maggioranza, di introdurre un più restrittivo termine, pari come minimo a 45 giorni. Poiché la maggioranza si mostra di diverso avviso, egli ritira l'emendamento 1.5.

Il sottosegretario BARBIERI fa presente che la disposizione testé richiamata dal senatore Brignone prevede requisiti che già sarebbero stati applicati al personale ATA ove questo fosse rimasto dipendente degli enti locali. Per questo riguardo, il decreto-legge non fa che trasferire un profilo già vigente a un diverso contesto normativo.

Il senatore LORENZI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.3, pur con motivazioni diverse per i due commi aggiuntivi di cui esso consta e che trattano materie diverse, ma accomunate dal riferimento ai modi di acquisizione delle abilitazioni. Sul primo comma, che recepisce le forti sollecitazioni di alcune fasce dei cosiddetti docenti precari, egli si duole tuttavia per la scarsa attenzione al pericolo di una reiterazione nel tempo dei medesimi problemi affrontati. Il secondo comma, invece, riveste grande importanza poiché introduce finalmente una nuova forma di abilitazione alla docenza, di matrice universitaria, superando l'ormai obsoleto sistema dei concorsi. Va semmai lamentato che una norma di tale importanza venga approvata quasi di soppiatto e che, ancora una

volta, solo il divampare di uno scandalo consenta di approvare una riforma lungamente attesa.

Il senatore BEVILACQUA chiede la votazione per parti separate dei due commi aggiuntivi di cui consta l'emendamento 1.3, preannunciando rispettivamente il voto favorevole sul primo e l'astensione sul secondo del Gruppo Alleanza Nazionale.

Vengono quindi posti separatamente ai voti i due commi aggiuntivi di cui all'emendamento 1.3, che risultano entrambi approvati.

In sede di votazione dell'emendamento 1.6, il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, segnalando che la sua proposta emendativa, avuto riguardo al personale scolastico cui si riferisce (quello utilizzato per l'attuazione dell'autonomia o presso le associazioni operanti nel campo del disagio psico-sociale, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998), è volta a rendere più credibile la relativa disciplina.

L'emendamento, posto ai voti, risulta non approvato.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, occorre rinviare il seguito dell'esame e propone di convocare a tal fine una seduta aggiuntiva domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 9.

Senza discussione, conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, secondo quanto testé convenuto, la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 9 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4792, ferme restando le altre sedute già previste per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4792**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

BEVILACQUA, MARRI, PACE, ASCIUTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, al secondo periodo, le parole "e la data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "e la chiusura dell'anno scolastico 1999-2000"».

1.7

NAVA

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «provvisoriamente» inserire le parole: «in base all'ordine di graduatoria» e sostituire le parole: «il personale che vi ha prestato servizio» con le seguenti: «il personale che ha prestato servizio».

1.2BISCARDI, *relatore*

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche» inserire le seguenti: «ovvero, limitatamente all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, per utilizzazione».

1.4

BRIGNONE

Al comma 5, al termine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «e delle operazioni di scrutinio delle proprie classi».

1.5

BRIGNONE

Al comma 6, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «45 giorni».

1.3BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 marzo 2000 - 4^a Serie Speciale. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38,5 miliardi, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo specialè dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.124. Con decreto da emanare di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.»

1.6

BRIGNONE

Al comma 7, sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «sessennio».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

392^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario per i lavori pubblici Ladu.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE***(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*****(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*****(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*****(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*****(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*****(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori***

(3948) MANFREDI ed altri. – *Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) CASTELLI ed altri. – *Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo, illustra l'emendamento 8.1000 sostitutivo dell'articolo 8 del testo elaborato dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1138.

Propone quindi che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sia fissato per le ore 12 di martedì 3 ottobre 2000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4784) Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati

(4228) FASSONE ed altri. – *Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006*

(4405) SILIQUINI. – *Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006*

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 4784. Assorbimento dei disegni di legge nn. 4228 e 4405)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PICCIONI sottolinea come il provvedimento presentato dal Governo avrebbe dovuto estendere la sua efficacia almeno a tutta la regione Piemonte e non limitarsi alla sola provincia di Torino; l'evento delle olimpiadi invernali del 2006, infatti, ha portata nazionale. Esso contiene tuttavia aspetti ampiamente apprezzabili quali ad esempio lo snellimento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la concessione degli appalti. Esprime invece qualche perplessità sui contenuti dell'articolo 11; teme infatti che una garanzia fidejussoria così alta come quella ivi prevista possa fortemente penalizzare gli imprenditori. Auspica quindi che il provvedimento sia rapidamente approvato senza modifiche in quanto gli interventi da effettuare sono numerosi e i tempi piuttosto ristretti.

Il senatore FASSONE, pur riconoscendo la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, ritiene tuttavia che alcuni interventi migliorativi del testo approvato dalla Camera dei deputati sarebbero stati opportuni. In particolare, appare importante leggere i compiti dell'Agenzia come stazione appaltante anche in relazione ad eventuali adeguamenti delle infrastrutture esistenti. Perplessità solleva poi l'articolo 13 il quale ha una configurazione troppo generica in relazione alla destinazione successiva dei beni di proprietà dell'Agenzia, rispetto ai quali non sono previsti criteri di alcun genere per il Regolamento che sarà emanato una volta effettuate le Olimpiadi. Auspica infine che sia data piena attuazione ad alcuni ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati ed in particolare ad un ordine del giorno riguardante il coordinamento per gli interventi collegati ai giochi olimpici tra i differenti enti locali toccati, anche indirettamente, dall'evento.

Il senatore GERMANÀ, pur condividendo gli obiettivi del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati, esprime tuttavia perplessità sull'articolo 11 che rischia di penalizzare molte imprese italiane.

Interviene quindi, in sede di replica, il relatore BESSO CORDERO che, rispondendo al senatore Piccioni, sottolinea come sia importante il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali al momento dell'attuazione del provvedimento. Dichiara quindi di condividere molte delle perplessità espresse tanto dal senatore Piccioni quanto dal senatore Fassone e fa presente che in qualità di relatore aveva preparato una serie di emendamenti volti a chiarire il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche con la disponibilità delle forze di opposizione. Tuttavia, data l'impossibilità per la Commissione di proseguire, nella seduta di giovedì scorso, la discussione dei provvedimenti in titolo per l'assenza del Governo, ha ritenuto preferibile non presentare gli emendamenti in quanto ciò avrebbe ulteriormente ritardato l'approvazione del provvedimento che invece è urgente per dare inizio alle opere necessarie allo svolgimento dei giochi.

Il sottosegretario LADU, scusandosi con i Commissari per l'assenza di giovedì scorso dovuta ad impegni alla Camera dei deputati, ringrazia la Commissione che si è mostrata disponibile ad approvare in tempi rapidi il provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 4784, il PRESIDENTE invita il senatore Piccioni ad illustrare l'unico ordine del giorno presentato.

Il senatore PICCIONI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4784/1/8

PICCIONI

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

nell'ambito della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4784 concernente "Interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006"

impegna il Governo

ad inserire tra le "infrastrutture olimpiche – impianti – villaggi media – da utilizzare per i giochi olimpici invernali "Torino 2006"" tra gli altri, il complesso immobiliare ex "colonia Medail" già dichiarato di interesse olimpico con il nome di "Villaggio Media 3" ubicato nel territorio comunale di Bardonecchia e di proprietà della regione Piemonte, in concessione al comune di Bardonecchia».

Il relatore BESSO CORDERO si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario LADU dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone quindi separatamente ai voti, l'articolo 1 e le tre tabelle ad esso allegate, nonché gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del disegno di legge n. 4784 che risultano approvati.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore PICCIONI che, dopo aver ricordato le procedure che hanno portato alla scelta dell'Italia per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006 sottolinea che, data la portata di questo avvenimento, ciò poteva rappresentare un'occasione importante per il Paese per poter programmare una serie di ulteriori opere infrastrutturali nella regione Piemonte. Auspica tuttavia che il Governo intervenga in tempi rapidi anche su operazioni infrastrutturali non strettamente collegate allo svolgimento delle Olimpiadi ma tuttavia essenziali per questo evento, come l'inizio dei lavori di alta velocità della tratta ferroviaria Milano-Torino. Auspica infine, annunciando il voto favorevole di Forza Italia, una rapida approvazione del provvedimento che consenta, senza ulteriore indugio, l'inizio dei lavori e delle opere previste dal provvedimento.

Il senatore MEDURI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, pur condividendo le perplessità espresse dai senatori

PICCIONI e FASSONE ed esprime il proprio rammarico sul fatto che i tempi ristretti per l'approvazione non abbiano consentito di poter modificare e migliorare il testo.

I senatori BOSI, VERALDI, CIMMINO e MIGNONE annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore VEDOVATO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra, sottolinea il grande rilievo sul piano nazionale del provvedimento e condivide la posizione espressa dal relatore, tanto in ordine alle perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati quanto sulla necessità di una approvazione rapida dello stesso.

Il PRESIDENTE pone ai voti il disegno di legge n. 4784 nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati che risulta approvato. Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 4228 e 4405.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1423) Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica

(1522) MINARDO ed altri. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1891) BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione di una lettera, di cui distribuisce copia, inviata dal Ministro dei lavori pubblici in merito ai provvedimenti in titolo riguardante la piena disponibilità del Governo ad acconsentire alla prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge e a rivedere le posizioni del suo Dicastero su taluni emendamenti da esso presentati.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MEDURI e BOSI e il relatore VERALDI, si conviene di convocare una riunione del Comitato ristretto nella settimana corrente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 156)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, avvocato Franco Lucchesi, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta in questione. Vi partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BOSI, CARPINELLI, CIMMINO, FASSONE (in sostituzione del senatore DIANA Lorenzo), RESCAGLIO (in sostituzione del senatore ERROI), FALOMI, GERMANÀ, CASTELLI (in sostituzione del senatore LEONI), MEDURI, MIGNONE, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, PICCIONI (in sostituzione del senatore TERRACINI), VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta del PRESIDENTE risulta approvata con 16 voti favorevoli, 3 astensioni e 1 scheda bianca.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI
LEGGE N. 1138**

Art. 8.

8.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria è definita dagli organi di gestione della società stessa. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e sull'utilizzo delle risorse da canone.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. La società *holding* è di proprietà pubblica e partecipa a società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società direttamente atinenti al servizio pubblico, in particolare quelle di emittenza radiotelevisiva terrestre in chiaro, la *holding* mantiene una quota di maggioranza; in altre società, la *holding* può partecipare con quote di minoranza. La *holding* nomina nei consigli di amministrazione delle diverse società suoi rappresentanti in base alle quote di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione della società *holding* è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri: a) quattro membri eletti dal Parlamento di cui due eletti dal Senato e due eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno; b) due membri eletti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Presidenti dei Consigli Regionali, con voto limitato a uno; c) un membro eletto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; d) un membro eletto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 281/1998. Coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio di amministrazione, non possono essere eletti. I membri di cui alle lettere a) e b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c) d) e) durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

6. Nella provincia di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'Azienda Provinciale Radiotelevisiva.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

372^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro degli affari esteri, Lamberto Dini.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Ministro degli affari esteri

Il presidente SCIVOLETTO introduce l'audizione del ministro Dini, ringraziandolo per la sensibilità politica ed istituzionale dimostrata nell'accogliere tempestivamente l'invito della Commissione a fornire il proprio prezioso contributo all'indagine conoscitiva proprio nell'imminenza del sopralluogo che, nell'ambito della medesima indagine, la Commissione si accinge ad effettuare all'estero. Egli sottolinea poi la straordinaria importanza dell'audizione odierna, considerate le strette connessioni fra politica agricola e politica estera, testimoniate fra l'altro dall'apposita ses-

sione dedicata dal Senato agli accordi euromediterranei prima della ratifica dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e il Marocco. Al riguardo, egli asserisce che la Commissione non è contraria al processo di allargamento dell'Europa, alla ridefinizione dell'organizzazione mondiale del mercato e al partenariato euromediterraneo. Tuttavia, ritiene indispensabile porre particolare attenzione al governo di tali processi, con specifico riferimento alla definizione di regole comuni per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro, nonché ai rapporti costi-benefici, industria-agricoltura e Nord-Sud. A tal fine, appare prioritario sciogliere i nodi relativi alla modernizzazione delle aziende agricole, all'innalzamento della competitività, all'armonizzazione dei costi di produzione, alla semplificazione amministrativa, al riassetto istituzionale, allo sviluppo della ricerca, nonché al carattere multifunzionale dell'agricoltura.

Nell'evidenziare il ruolo strategico del settore primario negli accordi fra Unione europea e Paesi terzi, il Presidente richiama infine l'attenzione sull'esigenza di tenere in particolare considerazione le ragioni dell'agricoltura nel processo di mondializzazione del commercio, con riguardo fra l'altro alla tutela della qualità e tipicità dei prodotti nazionali, messe a rischio dall'opposta tendenza ad una omologazione e standardizzazione delle produzioni. In tal senso, auspica l'adozione di nuovi strumenti di coordinamento fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero delle politiche agricole e forestali (quale ad esempio una cabina di regia) affinché, ferme restando le rispettive competenze, vi sia la possibilità di verificare preventivamente gli impatti degli accordi relativi al settore primario.

Ha quindi la parola il ministro DINI, il quale osserva preliminarmente come l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione agricoltura rappresenti un'occasione utile per delineare il quadro aggiornato delle sfide che si pongono all'agricoltura italiana e europea nel quadro internazionale (l'allargamento dell'Unione, i negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio e la stessa rete delle relazioni preferenziali euromediterranee). Si tratta di una sfida, prosegue, che presuppone per l'Europa la verifica della congruità della sua politica agricola alla luce dell'acquisizione delle necessarie risorse, dell'articolazione delle sue strutture e dell'estensione delle sue funzioni. In questo quadro assumono importanza il carattere multifunzionale dell'agricoltura e la promozione della qualità intesa sia come sicurezza degli alimenti rispetto ai fini della tutela della salute pubblica sia come valorizzazione della varietà e della tipicità delle produzioni agroalimentari.

Il Ministro si sofferma quindi sull'allargamento dell'Unione europea, che sta ormai entrando in una fase cruciale. Al riguardo informa che i negoziati di adesione con sei dei tredici Paesi candidati (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Estonia, Slovenia e Cipro) sono stati avviati su tutti i capitoli dell'*acquis* comunitario, incluso, naturalmente, quello relativo all'agricoltura. Per gli altri sei Paesi candidati (Slovacchia, Romania, Bulgaria, Malta, Lituania e Lettonia) i negoziati sul capitolo agricolo si apriranno prevedibilmente entro la fine dell'anno. A questi dodici Paesi si aggiunge

la Turchia, con la quale i tempi di negoziato non sono al momento previsti. A novembre la Commissione europea farà il punto della situazione e formulerà raccomandazioni sul processo di adesione di ciascun Paese candidato. Al Consiglio europeo di Nizza in dicembre occorrerà poi confermare l'impegno, assunto un anno fa a Helsinki dai quindici Capi di Stato e di Governo, di accogliere nell'Unione, a partire dalla fine del 2002, i nuovi Stati membri a condizione, naturalmente, che questi ultimi dimostrino la loro capacità di assumere gli obblighi inerenti all'adesione. Il Ministro non ritiene pertanto utile predeterminare fin d'ora quali e quanti Paesi candidati saranno effettivamente in grado, ad una certa data, di divenire membri dell'Unione europea. Nel frattempo, però, si è dato corso ad una decisione adottata dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo del 1999 che prevedeva la creazione di un programma di sostegno pre-adesione destinato a preparare il processo di integrazione dell'agricoltura nei Paesi candidati. Occorre ora chiedersi quale sarà l'evoluzione prevedibile della politica agricola comune in relazione all'allargamento e, più in generale, quali effetti avrà l'allargamento stesso sul sistema agroalimentare degli Stati membri dell'Unione e dell'Italia in particolare. Per quanto riguarda il primo aspetto, ricorda che l'allargamento porterà nell'Unione europea 100 milioni di nuovi consumatori e un aumento del 50 per cento della superficie coltivabile. Ricorda anche che attualmente il peso dell'agricoltura nei Paesi candidati è pari all'8 per cento del loro prodotto interno lordo ma che gli addetti del settore rappresentano il 27 per cento dell'intera forza-lavoro: all'intensità d'impiego di manodopera corrispondono infatti bassi costi di produzione e prezzi inferiori a quelli comunitari, in una fascia differenziale che va dallo 0 al 40 per cento. Proprio questi dati di fatto suggeriscono una prima considerazione di ordine generale e cioè che la politica agricola comune deve rendere i prodotti comunitari competitivi anche sul piano internazionale: in tale ottica, ritiene che l'impostazione contemplata dalla Commissione europea e accettata dagli Stati membri di passare, seppure progressivamente, da un sistema basato sul sostegno dei prezzi a un sistema di aiuti diretti slegati dalla produzione sia sostanzialmente corretta. Questa impostazione mira non soltanto a mettere l'Europa in una posizione di forza nei futuri negoziati multilaterali commerciali ma anche, e soprattutto, a consentire l'integrazione nell'economia comunitaria dei Paesi dell'Europa centro-orientale. La semplice estensione a questi ultimi dei meccanismi della politica agricola comune e, in particolare, dei prezzi e dei sostegni, avrebbe il duplice effetto negativo, da un lato, di rendere non più controllabile la spesa comunitaria e, dall'altro, di provocare negli stessi Paesi quelle eccedenze di produzione che già l'Europa ha sperimentato soprattutto negli anni Settanta. I Paesi candidati hanno del resto già manifestato la propria disponibilità ad accettare l'*acquis* comunitario e con esso l'insieme di norme e di prescrizioni tecniche in vigore nell'Unione. Questa tematica nasconde in realtà un primo non trascurabile problema perché molti tra i Paesi candidati hanno attualmente normative, prescrizioni tecniche e *standard* produttivi diversi da quelli dell'Unione europea e, spesso, meno rigorosi. Una corretta salvaguardia

dei produttori e dei consumatori comunitari richiede invece che l'*acquis* venga completato, salvo limitate eccezioni, contestualmente all'adesione per evitare distorsioni di concorrenza.

Per quanto concerne la politica di sostegno del settore, l'interrogativo centrale, tuttora aperto, riguarda gli aiuti diretti previsti dalla politica agricola comune nei settori delle colture cerealicole e della carne bovina. Al riguardo, il Ministro ricorda che, nel contesto dei negoziati per l'Agenda 2000, la Commissione europea aveva lasciato intendere che, a suo parere, tali aiuti non avrebbero dovuto essere estesi ai futuri Stati membri, dal momento che erano stati attribuiti ai produttori comunitari a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alle riduzioni dei prezzi di intervento. Questa tesi, però, trova oggettive difficoltà nel negoziato con i Paesi candidati, i quali non accettano facilmente il principio secondo cui, dopo l'adesione, i produttori agricoli dei Paesi dell'Est europeo non dovrebbero beneficiare dei medesimi sostegni che gli agricoltori dei quindici Stati membri continuerebbero a percepire. Fra i Paesi candidati la Polonia, in particolare, annette grandissima importanza a questo tema, come è ben comprensibile ove si consideri l'elevato numero delle aziende presenti in quel Paese e il grande rilievo che l'agricoltura presenta negli assetti economici e negli equilibri sociali. Peraltro, se dovessero essere estesi agli agricoltori dei nuovi Stati membri gli aiuti diretti previsti dalla politica agricola comune, le risorse finanziarie destinate agli agricoltori per il periodo 2000-2006 nel quadro delle prospettive finanziarie deliberate dal Consiglio europeo di Berlino del 1999 risulterebbero insufficienti. Si renderebbe quindi necessario un riesame della politica agricola comune, con prospettive e esiti difficilmente prevedibili.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'allargamento sulle agricolture degli attuali Stati membri dell'Unione, gli studi della Commissione europea portano a ritenere che i prezzi di mercato in un'Europa allargata tenderanno a avvicinarsi, sia in virtù di un generale processo di convergenza delle economie sia in virtù del progressivo allineamento all'*acquis* comunitario, il quale comporterà in alcuni casi l'introduzione di regole e tecniche di produzione più rigorose, con un conseguente aumento dei costi e dei prezzi. In linea di massima si può dunque ritenere che, al momento dell'adesione, i prezzi di mercato non presenteranno, almeno per la grande maggioranza dei prodotti agricoli, un differenziale tale da costituire una fonte di distorsione del mercato. In Italia, l'impatto dell'adesione non dovrebbe comportare stravolgimenti di segno negativo sul sistema agroalimentare e ciò per le seguenti considerazioni. In linea generale i mercati dei Paesi candidati presentano un potere di acquisto crescente da parte di alcuni gruppi sociali e inizia a manifestarsi la propensione verso prodotti di qualità, con un *trend* destinato sicuramente a assumere una dimensione rilevante. Questo scenario può accrescere sensibilmente gli spazi di penetrazione del nostro settore agroalimentare, che gode di ampia stima sui mercati internazionali per l'elevato livello qualitativo di molti prodotti, soprattutto trasformati. La possibilità di penetrazione sarà ovviamente accresciuta dall'abbattimento completo di tutte le barriere tariffarie ancora

esistenti. C'è quindi uno spazio di crescita importante per le nostre esportazioni di prodotti trasformati e, anche, per prodotti agricoli mediterranei, soprattutto se gli operatori italiani sapranno tenere testa alla concorrenza degli altri Stati membri esportatori dei prodotti in questione. Per quanto concerne i flussi commerciali provenienti dai Paesi candidati, va detto, in linea generale, che la vocazione produttiva di questi Paesi riguarda soprattutto i prodotti continentali e, in misura più limitata, il vino mentre la maggior parte dei prodotti mediterranei esula dalle loro potenzialità produttive. Si può quindi ritenere che forti spazi di crescita per le esportazioni di alcuni Paesi candidati (soprattutto la Polonia) possano manifestarsi in particolare nel comparto zootecnico bovino e, forse, delle barbabietole da zucchero. Se ci si sofferma sulla zootecnia polacca, che forse presenta il potenziale di crescita in assoluto più rilevante tra i Paesi candidati, va sottolineato che la liberalizzazione degli scambi può comportare un vantaggio per gli allevatori italiani che acquistano all'estero un numero elevatissimo di vitelli da ingrasso e hanno estremo interesse ad avere libero accesso al mercato polacco.

Nei prossimi anni anche altri processi negoziali avranno un grande rilievo politico ed economico (il nuovo *round* dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli accordi euro-mediterranei, l'accordo di partenariato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i negoziati con i Paesi del Mercosur e il Cile). Il denominatore comune di questi processi negoziali sarà costituito dal proseguimento della graduale liberalizzazione degli scambi, che già da diversi anni caratterizza lo scenario internazionale. Certamente le forme del processo di apertura commerciale saranno diverse (riduzioni tariffarie, zone di libero scambio, apertura unilaterali nei confronti dei Paesi meno avanzati), in un quadro comunque caratterizzato dal graduale ridimensionamento delle protezioni tariffarie tuttora esistenti nel commercio dei prodotti agroalimentari. Il rovescio della medaglia sarà rappresentato dalla riduzione di tutte le forme di sostegno alle esportazioni, alle quali fanno tradizionalmente ricorso l'Unione europea, gli Stati Uniti e alcuni Paesi del Gruppo di Cairns per collocare le proprie eccedenze agricole sul mercato mondiale.

Indubbiamente questa evoluzione condiziona fortemente la politica agricola comune, che dovrà abbandonare alcuni tradizionali strumenti di gestione dei mercati ma, soprattutto, avrà un forte impatto sull'economia reale del settore agroalimentare.

L'ulteriore riduzione della possibilità di sovvenzionare le esportazioni comporterà necessariamente il ridimensionamento produttivo di alcuni comparti dell'agricoltura comunitaria ove, in assenza di sostegno, non sarà possibile mantenere, con particolare riferimento alla carne bovina, gli attuali volumi di esportazione.

Ma soprattutto il mercato agricolo e alimentare dell'Unione sarà sempre più esposto alla concorrenza dei Paesi terzi con effetti probabilmente assai rilevanti in alcuni comparti ove i prodotti comunitari difficilmente possono competere con i prezzi del mercato mondiale (riso, zucchero, carne bovina e prodotti lattieri).

In realtà è ragionevole ritenere che, in prospettiva, il processo di ulteriore apertura degli scambi commerciali avrà per l'agricoltura italiana un impatto più importante di quello che potrà, invece, provocare l'allargamento ai Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Mentre, infatti, l'allargamento comporterà l'integrazione di sistemi agricoli non particolarmente versati nelle produzioni mediterranee e destinati, comunque, ad avvicinarsi ai livelli di costi e di prezzi dell'Unione europea, i negoziati multilaterali e bilaterali porteranno progressivamente sui nostri mercati le produzioni mondiali più competitive in tutti i comparti produttivi e aumenteranno sensibilmente la concorrenzialità delle importazioni. Il Ministro invita tuttavia a non esagerare oltre misura per queste ricadute negative: una maggiore apertura dei mercati terzi per le esportazioni comunitarie, con indubbio beneficio per numerosi prodotti agroalimentari, potrà infatti accrescere le quote di mercato a favore dell'Unione. E, in quest'ambito, l'industria alimentare italiana presenta ampie potenzialità, considerata la qualità elevata delle nostre produzioni e l'immagine positiva di cui gode il modello alimentare italiano.

Al riguardo e per coadiuvare l'espansione dei prodotti sui mercati alimentari dei Paesi terzi, sarà necessario far cadere, nel quadro della liberalizzazione degli scambi, non soltanto le barriere tariffarie ma anche altre forme di distorsione dei mercati quali, ad esempio, gli abusi nell'utilizzo delle denominazioni che danneggiano in modo rilevante i nostri prodotti a denominazione di origine.

Il ministro Dini svolge quindi qualche considerazione generale sul *Millennium Round* e sugli Accordi euro-mediterranei.

Il *Millennium Round* ha subito, con l'insuccesso di Seattle, un rallentamento, ma è probabile che, dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i relativi negoziati verranno ripresi. L'agricoltura ne farà sicuramente parte conformemente a quanto era stato deciso al termine dell'Uruguay Round. A Seattle l'Unione si era recata consapevole delle critiche rivolte al «protezionismo» europeo in agricoltura, anche se nella sua posizione si rifletteva la tradizionale differenza tra gli Stati membri più aperti alla liberalizzazione e quelli che, primo fra tutti la Francia, sostenevano una linea di conservazione dell'attuale sistema della politica agricola comune e consideravano, pertanto, le conclusioni dell'Agenda 2000 sull'agricoltura come una linea di negoziato invalicabile. Al riguardo, ricorda che i Paesi di Cairns chiedevano, invece, la piena integrazione dell'agricoltura nelle regole dell'Organizzazione mondiale per il commercio e una riforma totale del settore da portare a termine entro un definito e possibilmente breve periodo di tempo, in aperta contrapposizione, quindi, con il concetto di gradualità sostenuto dall'Unione europea.

Queste divergenze – prosegue il Ministro – restano attuali talché, al momento, è possibile soltanto individuare i temi principali del negoziato futuro (miglioramento dell'accesso al mercato e riduzione dei sostegni sia interni sia all'esportazione).

Passando al tema del partenariato euro-mediterraneo, egli ricorda poi che a Barcellona la politica dell'Europa comunitaria nei confronti dei

Paesi mediterranei si era articolata su tre capitoli (politico, economico e sociale), al fine di creare una zona di prosperità condivisa, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni, promuovendo la cooperazione e l'integrazione regionale. In questo quadro l'Italia ha sostenuto la necessità di diversificare le produzioni, di ridurre la dipendenza alimentare, di promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, di sviluppare l'assistenza tecnica e di agevolare il processo delle privatizzazioni, aprendo nuovi spazi di intervento che vedono il nostro Paese in una posizione privilegiata rispetto ai *partner* europei, grazie sia alle nostre tradizionali relazioni con i Paesi della regione sia alla nostra esperienza specifica legata alla sostanziale similitudine delle coltivazioni e della natura.

Il Ministro si sofferma indi sulla politica agricola dell'Unione europea nei confronti degli Stati rivieraschi, disciplinata da accordi di associazione, che hanno comportato negli anni sostanziali concessioni e sacrifici per l'agricoltura italiana.

Egli non ritiene tuttavia che l'accettazione a termine del libero scambio significhi rassegnazione a subire passivamente gli inconvenienti legati alla concorrenza tra produzioni mediterranee. A tal fine, il Governo segue con estrema attenzione l'andamento dei negoziati agricoli in corso in Tunisia, Marocco e Israele per la revisione dei protocolli allegati agli Accordi di associazione, in costante coordinamento con il Ministero delle politiche agricole.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro svolge infine alcune considerazioni riassuntive.

Anzitutto, il sistema agroalimentare italiano non deve nutrire eccessivi timori di fronte alla prospettiva dell'allargamento. Certamente alcuni problemi, a partire dall'applicazione o meno degli aiuti diretti ai nuovi Stati membri, finiranno con lo svolgere un ruolo importante per la futura evoluzione dell'agricoltura comunitaria. Ed è anche indubbio che gli scambi commerciali avranno una crescita in un contesto che richiederà forte iniziativa e spirito di adattamento da parte dei nostri operatori.

In secondo luogo, non va dimenticato che l'agricoltura costituisce un patrimonio irrinunciabile, non soltanto a tutela di coloro che traggono dalla produzione agricola il proprio reddito ma anche perché l'agricoltura fa parte della nostra identità storica e svolge un ruolo multifunzionale insostituibile nella salvaguardia della società rurale, dell'ambiente e della cultura del nostro continente. Proprio quest'ultima considerazione dovrà concretizzarsi in una particolare attenzione nei confronti dell'agricoltura affinché venga assicurato ad un settore così essenziale il riconoscimento della sua specificità nella realizzazione dell'obiettivo rappresentato dalla necessaria gradualità della liberalizzazione dei relativi scambi commerciali.

Infine, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura europea, che è ormai considerato un elemento strategico della politica agricola comune, dovrà tradursi nel lungo periodo in nuove forme di sostegno tali da consentire ai nostri produttori di continuare a svolgere la propria attività in un contesto di maggiore apertura. Certamente le aziende agricole saranno chiamate

ad uno sforzo di razionalizzazione dei processi produttivi e di contenimento dei costi tale da consentire loro di affrontare le nuove sfide del mercato; ma durante questo sforzo sarà indispensabile fornire costantemente ai produttori un punto di riferimento certo mediante coerenti politiche comunitarie e nazionali, in un contesto di regole e di sostegni idoneo ad assicurare prospettive di sviluppo alle nostre aziende.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Dini per il significativo contributo reso all'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione ed invita i senatori a porre i loro quesiti.

Il senatore BEDIN dichiara di condividere l'impostazione intesa a mantenere la data iniziale dell'allargamento al 1° gennaio 2003 e a non escludere in via di principio nessun Paese dalla futura adesione. Chiede tuttavia conferma dell'impegno dell'Italia ad assicurare il rispetto di tale data. Chiede inoltre a quali programmi ed iniziative di assistenza tecnica partecipi eventualmente l'Italia su base bilaterale e stigmatizza l'eventualità della creazione di una nuova frontiera dell'Europa nei riguardi degli Stati appartenenti alla *ex* Unione Sovietica. Nel condividere l'orientamento inteso a garantire la qualità alimentare anche attraverso la candidatura italiana ad ospitare la sede della istituenda Agenzia per la sicurezza alimentare, ribadisce in ultimo come l'Italia debba compiere tutti gli sforzi utili al fine di far scaturire delle sinergie piuttosto che degli antagonismi dal processo di allargamento.

Il senatore PREDÀ, rammentato come l'allargamento della Unione europea costituisca una occasione non solo politica ma anche di sviluppo economico oltre che un'opportunità per l'Europa di istituire regole comuni, sottolinea la necessità di una concreta politica di ristrutturazione del settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una miriade di piccole e medie imprese. Lamenta infine l'assenza di una legislazione, anche in sede europea, sull'associazionismo dei produttori agricoli che favorisca il trasferimento del plusvalore ai produttori nazionali anziché alle multinazionali.

Il senatore RECCIA, preventivamente espressa una favorevole adesione di principio verso il processo di allargamento che accede all'idea di una grande Europa estesa dagli Urali a Gibilterra, lamenta lo scarso supporto fornito dalle istituzioni italiane all'estero nei confronti degli imprenditori agricoli italiani. Sul punto preconizza scenari alternativi, in particolare esprimendo il timore che l'allargamento possa preludere ad una chiusura in se stessa della futura Europa, uno scenario, questo, che vedrebbe ulteriormente penalizzata la voce delle piccole e medie imprese a vantaggio della dimensione sovranazionale e degli interlocutori più forti. Quanto al sopralluogo che la Commissione si accinge ad effettuare, si sarebbe aspettato una ancora più tempestiva collaborazione da parte della

sede diplomatica di Mosca, rispetto ai tempi di risposta della sede di Varsavia.

Il senatore BUCCI, premesso come l'allargamento corrisponda agli ideali dei padri fondatori delle Comunità europee, sottolinea la necessità di riflettere sulla crisi in atto in alcuni settori agricoli tra i quali in particolare il risicolo, la coltivazione della barbabietola, l'agrumicoltura, l'olivicoltura e l'ortofrutticolo. Le preoccupazioni dei produttori agricoli tedeschi e francesi testimoniano la rilevanza sociale di questo tema. Risulta quindi necessario analizzare le modalità di garanzia del reddito degli agricoltori, attesa anche la circostanza che i fattori impegnati nel settore primario potrebbero non godere di pari mobilità territoriale rispetto a quelli impegnati nelle produzioni industriali.

Il senatore PIATTI incentra la sua attenzione su alcune tematiche puntuali. In merito alla rimodulazione degli aiuti, domanda se siano allo studio riflessioni più approfondite sulla configurazione da dare agli stessi, nel contempo auspicando un maggiore sforzo di innovazione sul tema. Quanto al *Millennium Round*, auspica che la base negoziale dell'Italia acceda ad una maggiore attenzione per le tematiche della sicurezza alimentare, del supporto organizzativo alle piccole e medie imprese ed a indirizzi più chiari da dare all'attività di ricerca sulle biotecnologie. Sul supporto da dare alle esportazioni italiane, riprendendo le riflessioni formulate dal senatore Preda relativamente alla necessità di una migliore disciplina delle organizzazioni agricole, auspica un'azione di concerto tra i Dicasteri degli esteri, delle politiche agricole e forestali e dell'industria sul modello di alcuni Stati esteri europei.

Il senatore SARACCO evidenzia come il ruolo multifunzionale dell'agricoltura deve essere di ausilio e concorrere al riequilibrio territoriale atteso l'evidente mutamento climatico in atto, testimoniato dall'aumento della temperatura media di un grado con circa dieci anni di anticipo rispetto alle previsioni. In tal senso, gli accordi bilaterali o multilaterali rappresentano un tassello essenziale per l'implementazione di una politica definibile dei «piccoli passi». Inoltre auspica la creazione di una sorta di *lobby* «virtuosa» tra le organizzazioni dei produttori agricoli dell'Unione europea finalizzata all'istituzione di un dialogo alla pari con le analoghe organizzazioni dei Paesi candidati all'adesione.

Il senatore CONTE sottolinea la necessità di contribuire più efficacemente al miglioramento della competitività e della qualificazione delle produzioni italiane nell'ambito di un contesto mondiale in cui la concorrenza è una realtà già vigorosamente affermata. Le crisi in atto di alcuni settori agricoli non sono superabili con espedienti ormai anacronistici, ma necessitano di una maggiore cooperazione multilaterale che tenga in debito conto tutti gli squilibri economici e sociali in atto e sia quindi coerente con le politiche di cooperazione verso i Paesi a basso sviluppo. In

tale contesto, risulta necessario considerare congiuntamente, in virtù dei loro reciproci addentellati, le tematiche della implementazione della Agenda 2000, del dialogo in sede di Organizzazione mondiale del commercio e degli altri negoziati internazionali sulle tematiche di rilievo per l'agricoltura. Attese queste riflessioni, domanda quale sia lo stato dei rapporti tra i Paesi di Cairns e l'Unione europea anche in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal commissario europeo Lamy in merito all'esistenza di una convergenza tra questi due interlocutori internazionali. In ultimo, chiede al Ministro se esista la possibilità di valutare più approfonditamente le capacità progettuali congiunte dei vari Ministeri impegnati nella gestione delle politiche per l'agricoltura.

Il senatore BIANCO esprime le sue preoccupazioni nei riguardi di quei dieci milioni di agricoltori dell'Unione spesso caratterizzati da bassi livelli di reddito e di innovazione agricola. Nel condividere la richiesta del senatore Bedin rivolta ad un approfondimento della tematica della assistenza tecnica reciproca con i Paesi candidati, segnala come nella realtà economica della regione Veneto siano già presenti avanzate forme di collaborazione in particolare con la Repubblica ceca. Nell'associarsi alla richiesta di valutare l'opportunità di creare una struttura *ad hoc* tesa a coordinare gli interventi volti ad agevolare l'adeguamento dell'economia agricola italiana al nuovo contesto conseguente all'adesione dei Paesi PECO, chiede infine assicurazioni in ordine alla tutela delle produzioni tipiche nazionali.

Il PRESIDENTE, rammentata la situazione di forte squilibrio esistente tra produzioni continentali e produzioni mediterranee, circostanza di cui soffrono in particolare le regioni meridionali d'Italia e sulla quale hanno ulteriormente inciso gli accordi stipulati con Paesi terzi, chiede come si intenda difendere tali produzioni citando sul punto il comportamento di alcuni Paesi che hanno istituito misure compensative ovvero hanno escluso dall'applicazione degli accordi alcune categorie di prodotti «sensibili». Inoltre suggerisce l'opportunità, come da altri colleghi già proposto, di istituire una sede, comune a più Ministeri, di più avanzato coordinamento e di valutazione preventiva dell'impatto degli accordi sull'agricoltura. In ultimo, chiede quali ulteriori misure ed iniziative di sostegno siano in atto per agevolare la penetrazione delle produzioni italiane sui mercati esteri atteso anche l'alto livello di qualità loro riconosciuto.

Agli intervenuti nel dibattito risponde il ministro DINI, a giudizio del quale l'Italia deve inevitabilmente accettare un processo di graduale liberalizzazione. La particolare sensibilità dimostrata dalla comunità internazionale prima a Seattle e ora a Praga rispetto all'esigenza di ridurre i dislivelli di reddito fra i diversi Paesi induce infatti a rafforzare gli strumenti di lotta alla povertà non solo in termini di abbattimento del debito ma anche di incentivo allo sviluppo economico e sociale. In tale ottica, appare inevitabile l'accettazione dei prodotti stranieri nei nostri mercati, attra-

verso il superamento degli attuali strumenti di tutela quale ad esempio il sistema delle quote. Egli nega peraltro che una maggiore concorrenzialità debba necessariamente riflettersi negativamente sulle produzioni nazionali. Pur riconoscendo le specificità del settore agricolo (essenzialmente legate alle piccole dimensioni delle aziende e alla conformazione del terreno), egli ricorda infatti che anche nel 1957 vi era un vasto schieramento contrario al mercato unico europeo. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che l'industria italiana, benché fino allora fortemente protetta, poteva competere onorevolmente a livello europeo. Non vi è pertanto ora motivo di dubitare che l'agricoltura italiana abbia le capacità di adattarsi ad un mercato più libero e più ampio, da cui saper trarre anche vantaggi.

Il Ministro passa quindi a rispondere analiticamente ai quesiti postigli nei singoli interventi.

Anzitutto, egli conferma al senatore Bedin che la data stabilita in sede europea per l'accettazione delle nuove adesioni è il 1° gennaio 2003, nel presupposto che il Consiglio europeo di Nizza raggiunga l'indispensabile intesa sugli aggiustamenti istituzionali necessari. Lo stato di avanzamento dei negoziati varia peraltro da Paese a Paese e non è pertanto possibile prevedere fin d'ora quali e quanti Paesi completeranno le procedure per quella data, tanto più che non vi è alcuna disponibilità ad accettare adesioni per ragioni meramente politiche. Del resto, le risorse stanziare per l'allargamento sono previste fino al 2006. Né va dimenticato che, in alcuni Paesi destinati all'adesione, si registrano tensioni relativamente al processo di aggiustamento legislativo interno. È comunque realistico che, a partire dal 2003, un certo numero di Paesi (variabile fra i cinque e i dieci) avrà completato il negoziato. Da allora, avrà inizio un processo di modifica del Trattato dell'Unione europea, che dovrà essere ratificato da parte dei Parlamenti nazionali. L'effettiva adesione non potrà pertanto avere luogo, realisticamente, prima della fine del 2004 – inizio del 2005. Il Ministro richiama poi le forti sollecitazioni a far sì che, fra i Paesi che aderiranno per primi, rientri la Polonia, stante la sua particolare posizione geografica, le dimensioni del suo territorio e il suo rilievo politico. Il Governo italiano si è pertanto attivato per sollecitare – e al tempo stesso sostenere – le autorità polacche in vista della conclusione di negoziato, nell'ambito del quale il capitolo relativo all'agricoltura riveste senz'altro particolare importanza, attesa la difficoltà di incrementare la produttività dovuta alla forte frammentazione dell'imprenditoria agricola locale.

Quanto al secondo quesito posto dal senatore Bedin, relativo ad un'eventuale assistenza tecnica e legislativa offerta dall'Italia ai Paesi destinati all'adesione, egli comunica che – a quanto gli consta – non è stata richiesta alcuna iniziativa specifica a livello bilaterale, atteso che è l'Unione europea a fornire tale sostegno.

Sempre rispondendo al senatore Bedin, egli manifesta poi l'opinione che, con l'adesione dei nuovi dodici Stati richiedenti, si completi il panorama della nuova Europa, con l'unica eccezione della Turchia, la cui adesione sarà negoziata in tempi più lunghi. Allo stato, l'orizzonte europeo

non pare infatti oltrepassare i Paesi che hanno fatto richiesta di adesione. Ciò non toglie che la nuova Europa possa concludere ulteriori accordi di cooperazione ed associazione con altri Paesi (fra i quali cita a titolo di esempio l'Ucraina) in vista di un loro consolidamento democratico e rafforzamento economico.

Per quel che riguarda infine la sede dell'Agenzia europea per la qualità e la sicurezza alimentare, egli conferma che l'Italia sostiene la candidatura di Parma, per la quale si batterà fino in fondo sempre che l'Agenzia venga effettivamente costituita. Al riguardo, egli non può tuttavia tacere di altre forti candidature quali ad esempio la Finlandia (che non ha alcuna organizzazione comunitaria sul suo territorio), la Spagna (che ha indicato la città di Barcellona) e il Lussemburgo (che potrebbe dover essere compensato della perdita di alcune direzioni generali dell'Unione europea che la Commissione vorrebbe riportare a Bruxelles).

Egli risponde quindi al senatore Preda, convenendo sull'opportunità di regole comuni e sulle difficoltà conseguenti alle piccole dimensioni delle aziende agricole italiane. Assicura pertanto l'impegno del Governo a rafforzare le strutture produttive agricole, senza tuttavia determinare distorsioni della concorrenza che sarebbero giustamente sanzionate a livello europeo. Raccoglie poi la sollecitazione relativa alla mancanza di una legislazione europea relativa ai produttori.

Quanto alle osservazioni del senatore Reccia in ordine all'inadeguatezza delle strutture diplomatiche e consolari italiane all'estero in termini di attenzione all'agricoltura, egli conferma che gli addetti all'agricoltura non sono presenti in tutte le Ambasciate. Lo sforzo diplomatico è infatti spesso concentrato sulla promozione dei nostri prodotti, che rientra fra le competenze degli addetti commerciali. Nega pertanto che l'Italia non difenda adeguatamente i suoi prodotti all'estero. Con particolare riferimento all'organizzazione del sopralluogo che una delegazione della Commissione si accinge ad effettuare, prende atto delle osservazioni del senatore Reccia, manifestando tuttavia piena fiducia nel buon esito della missione attesa dalla tradizionale efficienza delle sedi diplomatiche sia di Varsavia che di Mosca.

Il Ministro si sofferma quindi sulle osservazioni rese dal senatore Bucci, convenendo sulla criticità di alcune produzioni, quali il riso e le barbabietole. Quanto alla olivicoltura, è innegabile che il repentino incremento di produzione spagnola ha determinato scompensi sul mercato europeo, tanto che ora si fa strada l'orientamento di ridurre le quote di produzione di tutti i Paesi membri. Evidentemente, l'Italia ritiene che la riduzione debba riguardare prevalentemente le quote di produzione spagnola; non vi è tuttavia il rischio, a suo giudizio, di una mancata commercializzazione dell'olio di oliva italiano, caratterizzato da una produzione di particolare qualità. Sotto tale profilo, la produzione di olio presenta del resto aspetti analoghi a quella del vino, il cui straordinario pregio garantisce il mercato italiano rispetto all'immissione di prodotti più commerciali.

Il senatore Bucci, prosegue il Ministro, ha poi sollecitato una riflessione sull'impatto dell'allargamento rispetto agli attuali meccanismi di so-

stegno al reddito degli agricoltori. Al riguardo, egli conferma quanto già affermato nell'intervento introduttivo relativamente all'impossibilità di mantenere inalterata l'attuale politica agricola nella prospettiva dell'allargamento, pena una insostenibile pressione sul bilancio comunitario. Dal 2005-2006 sarà pertanto indispensabile apportare aggiustamenti alla politica dei sostegni, rimuovendo ad esempio le sovvenzioni alle esportazioni. Del resto, anche Paesi inizialmente contrari all'apertura di nuovi mercati come la Francia hanno ormai accettato tale prospettiva ed in tal senso dirazionano la propria politica interna.

Quanto infine all'ipotesi di dislocazione produttiva, egli osserva che si tratta di una operazione più facile in campo industriale che in quello agricolo. Ciò non esclude tuttavia che si possano realizzare *joint ventures* fra imprese agricole italiane e straniere.

Al senatore Piatti, il Ministro conferma poi l'impegno del Governo ad evitare il ritorno a forme di assistenzialismo proprie del passato ed a ricercare, al contrario, il conseguimento dei risultati attraverso l'innovazione e il miglioramento produttivo. Accoglie altresì la sollecitazione per un più stretto coordinamento fra il Ministero degli esteri, quello dell'industria e quello delle politiche agricole e forestali.

Dopo aver dato atto al senatore Saracco del rilievo assunto dalle modificazioni climatiche nel settore agricolo, il Ministro ribadisce al senatore Conte (che aveva sollecitato un'attenzione particolare alla competitività dei prodotti nazionali) l'invito ad accettare una progressiva liberalizzazione dei mercati. Quanto allo stato dei rapporti con i Paesi di Cairns, non gli consta un particolare avvicinamento, benché non si tratti di rapporti bilaterali con l'Italia bensì di rapporti condotti dall'Unione europea.

Al senatore Bianco, conferma poi l'attenzione del Governo alla protezione dei prodotti tipici, escludendo che l'Italia possa dare in sede europea il proprio assenso a quelle decisioni (per le quali sia richiesta l'unanimità) che non presentino adeguate forme di tutela per i nostri marchi di qualità.

Risponde infine al presidente Scivoletto, convenendo che gli accordi di associazione possano avere un impatto sulle nostre produzioni (come testimoniato per la produzione di riso dall'accordo con l'Egitto e per la produzione di agrumi dall'accordo con il Marocco). Ritiene tuttavia che, nei fatti, l'impatto sia inferiore a quello inizialmente previsto e comunque ampiamente compensato dai vantaggi derivanti in altri settori.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia conclusivamente il ministro Dini, augurandosi che l'audizione odierna rappresenti l'inizio di una più stretta collaborazione fra Ministero degli affari esteri e Ministero delle politiche agricole e forestali. Con particolare riferimento ai rilievi del senatore Reccia relativi al sopralluogo che una delegazione della Commissione si accinge ad effettuare in Polonia e in Russia, osserva poi che l'organizzazione della missione si è inserita nel quadro della collaborazione tradizionalmente positiva con le strutture del Ministero degli affari esteri. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,05.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

336^a Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore CAPONI fa presente che è stata preannunciato il trasferimento del disegno di legge in sede redigente in relazione agli orientamenti assunti in tal senso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Propone, quindi, di proseguire la votazione sugli emendamenti all'articolo 1, iniziata nella precedente seduta, per poi eventualmente procedere alla discussione del disegno di legge in titolo in sede redigente.

Conviene la Commissione.

Il senatore DEMASI ritira l'emendamento 1.31.

Il senatore WILDE ritira l'emendamento 1.20, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/4752/1/10^a

WILDE

«La 10^a Commissione,
in fase di discussione dell'Atto Senato n. 4752,

impegna il Governo

ad emanare entro 60 giorni un regolamento di recepimento delle direttive dell'Unione Europea al fine di poter concretamente realizzare gli interventi previsti dalla presente legge».

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.37, 1.7, 1.15, 1.13, 1.30, 1.45, 1.35, 1.46 e 1.34.

Sono, invece approvati gli emendamenti 1.9, 1.8, 1.52 e 1.101.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, nel testo modificato.

Il senatore WILDE rinuncia all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2 che, posti ai voti, vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore CAPONI dà per illustrati gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.7.

Il senatore DEMASI dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.38.

Il senatore SELLA di MONTELUCE dà per illustrati gli emendamenti 2.2 e 2.7.

Il relatore CAPONI esprime avviso favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.38 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario PASSIGLI concorda con il parere formulato dal relatore sugli emendamenti all'articolo 2. Con riferimento all'emendamento 2.1, ritiene che il parere potrebbe essere favorevole qualora l'emendamento fosse integrativo e non sostitutivo.

Il senatore DEMASI fa presente che la sua parte politica ha presentato emendamenti finalizzati ad estendere le misure previste dall'articolo 2

agli studenti della scuola media inferiore, per i quali appare opportuno prevedere un piano di diffusione delle tecnologie informatiche. L'emendamento 2.1 deve quindi essere interpretato come precisazione ulteriore rispetto all'accordo siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana.

Il sottosegretario PASSIGLI osserva che l'estensione agli studenti della scuola media inferiore non sarebbe compatibile con le disponibilità finanziarie previste dal comma 1, relative all'accordo citato anche dal senatore Demasi. Dichiarò, peraltro, il proprio avviso favorevole ad un successivo ampliamento dell'applicabilità delle misure agevolative da attuarsi nei prossimi esercizi finanziari.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE ritiene che già le risorse finanziarie a disposizione consentirebbero una più ampia applicazione del provvedimento. Va considerato, infatti, che il finanziamento per ogni singolo studente ammonta, al netto dell'anticipo, a 1.320.000 lire, per un totale di 660 miliardi per 500 mila studenti. La percentuale di copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche è quindi pari al 27,3 per cento, considerato che lo stanziamento ammonta a 180 miliardi. Si tratta di un livello di copertura molto più elevato di quello praticato normalmente per il credito al consumo, che oscilla tra il 3 e il 9 per cento. Anche prendendo a riferimento tale ultima percentuale si potrebbe, quindi, triplicare il valore dei contributi complessivi.

Il sottosegretario PASSIGLI, precisato che il numero di studenti interessati all'iniziativa è di circa 600 mila unità e che quindi la percentuale di copertura è del 22,8 per cento, fa presente che l'ABI ha rappresentato l'esigenza di prevedere una copertura di tale livello in considerazione della mancanza di un controllo da parte delle banche sulla affidabilità dei percettori dei finanziamenti. La congruità della copertura è stata confermata anche dalla Banca d'Italia.

Osserva, inoltre, che, in caso di mancata utilizzazione della garanzia, le disponibilità residue sul fondo potranno essere utilizzate successivamente.

Il senatore TRAVAGLIA chiede chiarimenti su tale possibile utilizzazione futura.

Il sottosegretario PASSIGLI precisa che già per l'anno scolastico 2001-2002 potrebbero essere previsti, in caso di capienza del fondo, analoghi contributi per gli studenti che attualmente frequentano la terza classe della scuola media.

Il relatore CAPONI ribadisce che l'articolo 2 del disegno di legge è finalizzato ad attuare l'accordo raggiunto tra il Governo e l'ABI per la diffusione della conoscenza informatica tra gli studenti. Ulteriori iniziative in

questo campo, certamente condivisibili, non costituiscono oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore DEMASI esprime la propria insoddisfazione per la posizione assunta dal relatore e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti volti ad estendere i contributi ad altre categorie di studenti. Ritiene che la chiusura rispetto a tali proposte derivi da una posizione eccessivamente attenta alle esigenze manifestate dalle banche, che hanno ottenuto una copertura del rischio largamente superiore a quella normalmente praticata. Si deve anche considerare che il finanziamento non è, in realtà, a tasso zero, in quanto la prevista anticipazione di due mensilità consente alle banche di ottenere depositi fruttiferi nell'ordine di 60 miliardi di lire.

Osserva, inoltre, che la strumentazione messa a disposizione degli studenti sarà incompleta e vi è quindi il rischio della creazione di un mercato parallelo per l'acquisto delle parti mancanti. Alla luce di tutto ciò, non comprende l'atteggiamento del relatore e del rappresentante del Governo verso proposte che mirano ad ampliare per il futuro la portata degli incentivi, essendo evidente che l'accordo siglato nel marzo scorso resta per ora invariato.

Il presidente CAPONI comunica che l'ipotesi di trasferire l'esame del disegno di legge in titolo in sede redigente è stata respinta su richiesta dei Gruppi di opposizione.

Il sottosegretario PASSIGLI esprime il proprio rammarico per tale decisione e ribadisce che le critiche al disegno di legge sono di carattere pretestuoso, in quanto non tengono conto dell'esigenza di provvedere immediatamente all'attuazione dell'accordo già sottoscritto con le banche. Ritiene che talune precisazioni richieste dal senatore Demasi potrebbero essere travasate in uno specifico ordine del giorno.

Il senatore DEMASI si riserva di valutare tale possibilità.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, con riferimento alla comunicazione testé resa dal Presidente, precisa che la posizione di contrarietà al trasferimento del disegno di legge in sede redigente ha natura politica ed è stata assunta in conseguenza di decisioni prese dalla maggioranza in altra sede. Per ciò che concerne il disegno di legge in titolo, conferma la disponibilità della sua parte a favorirne l'approvazione in tempi rapidi, sia attraverso l'immediato inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea sia tramite la rinuncia a presentare nuovi emendamenti.

Il senatore DEMASI ritira gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.2, 2.11 e 2.12; sono altresì approvati gli emendamenti 2.7 e 2.38, di identico contenuto.

Sono invece respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'articolo 2, come emendato.

Il senatore WILDE illustra, successivamente, il seguente ordine del giorno:

0/4752/2/10^a

WILDE

«La 10^a Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 4752,

impegna il Governo

ad emanare un regolamento in cui sono previste idonee disposizioni per la tutela della *privacy* del consumatore o del cliente, per la sicurezza delle transazioni, le modalità di autenticazione della firma digitale, le modalità per la registrazione dei domini».

Il sottosegretario PASSIGLI con riferimento agli ordini del giorno 0/4752/1/10^a e 0/4752/2/10^a, precisa che l'attuazione delle direttive europee, nonché le norme per la tutela della *privacy*, per la sicurezza delle transazioni, per l'autenticazione della firma digitale e per la registrazione dei domini, formano oggetto di specifici provvedimenti o attengono alla competenza di organismi indipendenti. Non può accogliere, pertanto, gli ordini del giorno presentati.

Il senatore WILDE ritira i suddetti ordini del giorno riservandosi di presentarli in Assemblea.

Il senatore TRAVAGLIA illustra il seguente ordine del giorno:

0/4752/3/10^a

TRAVAGLIA

«La 10^a Commissione,

premesso che in un contesto innovativo come quello rappresentato dalla progressiva e rapida acquisizione delle tecniche informatiche da

parte delle imprese è opportuna la verifica puntuale degli orientamenti degli operatori economici,

impegna il Governo

ad una consultazione con le categorie interessate prima della formulazione generale dei bandi di cui al comma 3 dell'articolo 1».

Il sottosegretario PASSIGLI dichiara di accogliere tale ordine del giorno, che si intende quindi accolto dalla Commissione.

La Commissione, infine, con l'astensione dei senatori WILDE, DEMASI, SELLA DI MONTELUCE e PIREDDA, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, come emendato nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4752**Art. 1.****1.37**

PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 4, sostituire le parole: «80 miliardi» con le altre: «55 miliardi» e le parole: «30 miliardi» con le altre: «55 miliardi».

1.7

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Al comma 4 sostituire le parole: «e 30 miliardi» con le altre: «e 90 miliardi».

E conseguentemente al comma 4 dopo le parole «n. 46, la somma di», sostituire le parole «lire 110 miliardi» con le parole «170 miliardi».

E conseguentemente al comma 7 dopo le parole: «presente articolo, pari a», sostituire le parole: «lire 110 miliardi» con le parole: «170 miliardi».

1.15

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 2 del presente articolo» sopprimere fino alla fine del comma.

1.9

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, dopo le parole: «oneri per le azioni» aggiungere le seguenti parole: «e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie di cui al comma 2, con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero. Dovranno essere altresì previste azioni».

1.8

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI, WILDE

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 2 miliardi», con le altre: «lire 500 milioni».

1.13

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI

Sopprimere il comma 5.

1.30

PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere Il comma 5.

1.45

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 5, dopo le parole: «dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «si avvale delle proprie competenze interne e».

1.35

PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «ovvero di altri soggetti individuati» fino alla fine del comma.

1.52

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 2» con le altre: «all'articolo 3, comma 2».

1.31

DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123» con le seguenti: «alla normativa vigente in materia di appalti di servizi».

1.46

TRAVAGLIA, MUNGARI

Alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «per un importo annuo non superiore ad un miliardo di lire».

1.34

PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

1.101

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere dopo le parole: «comma 1» le altre: «nel limite delle risorse appositamente stanziare».

1.20

WILDE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, emana un regolamento in cui sono contemplate le opportune norme per la tutela della privacy del consumatore o del cliente, le norme di garanzia sulla sicurezza delle transazioni, le modalità di autenticazione della firma digitale, le norme e modalità per la registrazione dei domini».

1.0.1

WILDE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Conciliazione e arbitrato)

1. Le controversie relative alla vendita effettuate tramite commercio elettronico sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il compratore.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio scelta dai contraenti».

1.0.2

WILDE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per i cinque anni successivi alla data d'entrata in vigore della presente legge, l'ammortamento relativo all'acquisto di prodotti *software* da parte di aziende, commercianti e liberi professionisti è consentito nella misura massima del 75 per cento nel corso del primo anno e del 25 per cento nel corso del secondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in circa 100 miliardi, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 2.

2.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «È istituito» aggiungere le seguenti: «presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «erogati dalle banche» aggiungere le seguenti: «e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che effettuino operazioni di credito al consumo».

2.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «della convenzione» con le seguenti: «dell'accordo».

2.1

PONTONE, DEMASI, TURINI, MARRI, WILDE, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, PIREDDA

Al comma 1, sostituire le parole: «relativa al programma denominato "PC per gli studenti"» con le seguenti: «per la diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti».

2.3

PONTONE, DEMASI, TURINI, MARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «relativa al programma denominato PC per gli studenti» con le altre: «per la diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti della scuola media inferiore».

2.2

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 1, dopo le parole: «della convenzione» aggiungere le seguenti parole: «firmata in data 17 marzo 2000».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «PC per gli studenti» aggiungere le seguenti: «diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del 1° anno della scuola secondaria superiore».

2.4

DEMASI, PONTONE, TURINI, MARRI

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti: «applicabile agli studenti iscritti al primo anno della scuola media inferiore».

2.5

PONTONE, DEMASI, TURINI, MARRI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «applicabile agli studenti iscritti al primo anno della scuola media inferiore» e conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo» con le seguenti: «sono estensibili, nel periodo dal 1° giugno 2000 al 31 luglio 2000, agli studenti che abbiano conseguito la licenza della scuola elementare».

2.6

DEMASI, PONTONE, TURINI, MARRI

Al comma 2 sostituire le parole: «sono conservate nel conto» fino alla fine del comma con le seguenti «sono estensibili, nel periodo dal 1° giugno 2000 al 31 luglio 2000, agli studenti che abbiano conseguito la licenza della scuole media inferiore».

2.12

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo», con le altre: «per la copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche sono conservate per tutta la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti erogati».

2.7

SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. È proibita qualsiasi forma di pubblicità, palese od occulta, nel software installato nei PC per gli studenti di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresa l'azienda di credito erogatrice del finanziamento o altre aziende da essa partecipate. Sono ammesse le normali schermate che riguardano le aziende produttrici di hardware e software comunemente installati nei PC attualmente in commercio».

2.38

PONTONE, DEMASI, TURINI, MARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È proibita qualsiasi forma di pubblicità, palese od occulta, nel *software* installato nei *PC* per gli studenti di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresa l'azienda di credito erogatrice del finanziamento o altre aziende da essa partecipate. Sono ammesse le normali schermate che riguardano le aziende produttrici di *hardware* e *software* comunemente installati nei *PC* attualmente in commercio».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

482^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piloni.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario PILONI risponde all'interrogazione del senatore Battafarano, n. 3-03687, rilevando che, in relazione ai gravissimi incidenti avvenuti nello stabilimento Ilva di Taranto, è stata effettuata un'ispezione dalla competente Direzione provinciale del lavoro. Ribadisce l'attenzione che il Governo riserva al tema della sicurezza nell'intento primario di ridurre considerevolmente il numero degli incidenti sul lavoro, numero per il quale il nostro Paese detiene un poco invidiabile primato.

In presenza della drammatica frequenza degli infortuni, si rende sempre più opportuno realizzare interventi organici e mirati, anche in considerazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro adottato dal Governo lo scorso 12 maggio, relativo alla necessità di definire una politica per la sicurezza che coordini l'intervento delle diverse Amministrazioni competenti e in primo luogo delle ASL, partendo dall'attuazione di Carta 2000.

Con la circolare numero 33 dello scorso giugno sono stati delineati gli elementi programmatici per una più incisiva azione ispettiva, che tenga conto di determinate priorità e strategie in considerazione dei diversi settori di intervento. È comunque necessario ribadire la necessità di una cultura della prevenzione e della sicurezza, diffusa tra tutti i soggetti che operano nel mondo del lavoro.

Per quanto attiene nello specifico all'Ilva di Taranto, stabilimento nel quale l'incidenza di infortuni è stata negli anni molto elevata, è necessario sottolineare che, nel verbale di accordo del 20 ottobre 1999, firmato dalla società Ilva e dalle parti sociali presso la sede del Ministero dell'industria ed alla presenza del Ministro del lavoro, si è compiuto un notevole passo in avanti. Una parte sostanziale dell'accordo impegna infatti le parti a definire periodici momenti di consultazione sulla sicurezza sul lavoro.

Successivamente, nel medesimo verbale, le parti stesse, in accordo con il Ministro del lavoro, hanno concordato di realizzare un piano formativo per tutti i lavoratori che comprenda anche la specifica competenza riguardante la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

Secondo gli accertamenti eseguiti il lavoratore vittima dell'infortunio mortale oggetto dell'atto ispettivo del senatore Battafarano stava ultimando il montaggio di un motore elettrico di alimentazione di un ventilatore di aspirazione fumi, posto su un ballatoio ad un'altezza di circa 3,5 metri dal piano campagna, quando ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto a causa della mancanza del parapetto rigido perimetrale del ballatoio stesso.

Il parapetto era stato, infatti, rimosso dai tecnici dell'Ilva alcuni giorni prima dell'incidente, per permettere la sostituzione del ventilatore e del motore elettrico di notevoli dimensioni, già installati, e sostituito, temporaneamente, con due tratti di fune in canapa e nastro zebra. Risulta evidente, nel caso di specie, l'inosservanza delle norme di prevenzione a tutela della incolumità dei lavoratori, di cui è stata informata l'autorità giudiziaria competente.

Per quanto riguarda invece l'incidente che ha provocato l'intossicazione di sei lavoratori della ditta LIMA spa, che esegue lavori in appalto per l'Ilva, è necessario premettere che la Direzione provinciale competente non è stata interessata nell'immediatezza del fatto, e non ha potuto svolgere quindi, con immediatezza, i necessari accertamenti.

I lavoratori in questione, quando si è verificata l'esalazione, stavano effettuando, unitamente a lavoratori di altre ditte, lavori di manutenzione programmata sull'altoforno n. 5 del locale stabilimento siderurgico, che per l'occasione era stato fermato. Secondo quanto accertato, l'intossicazione dei lavoratori sarebbe stata causata da una piccola perdita di gas combustibile di altoforno per una cricca prodottasi ed individuata sul dilatatore metallico della tubazione posto a valle di una valvola motorizzata chiusa, di intercettazione della tubazione della rete gas, posta a sua volta a circa sette otto metri di distanza da quella ove stavano operando i lavoratori della ditta LIMA. È pertanto probabile che i predetti dipendenti, pur trovandosi in ambiente non chiuso abbiano aspirato il gas combustibile fuoriuscito, accusando così il malore e ricorrendo alle cure mediche.

La Direzione provinciale del lavoro con riferimento a quest'ultimo incidente non è stata in grado di riferire in merito ad eventuali responsabilità proprio in considerazione del tempo intercorso tra gli accertamenti svolti e l'infortunio stesso.

Per quanto riguarda poi l'evoluzione degli infortuni sul lavoro all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto, avvenuti negli ultimi anni 1998, 1999 e primo semestre 2000 si riportano i seguenti dati: nell'anno 1998 si sono verificati 1.845 infortuni sul lavoro dei quali 806 indennizzati e 1.039 con postumi invalidanti; nel 1999 si sono verificati 3.043 infortuni sul lavoro dei quali 1.342 indennizzati e 1.701 con postumi invalidanti; nel primo semestre del corrente anno gli infortuni sono stati complessivamente 1.584, dei quali 690 indennizzati e 894 con postumi invalidanti.

Relativamente al grado di specializzazione delle ditte che eseguono interventi di rimozione di materiale contenente amianto all'interno dello stabilimento ILVA, si fa presente che le ditte appaltatrici sono sei, quattro delle quali locali. Le ditte in questione, appena incaricate di eseguire i lavori, elaborano un piano che inviano alla ASL di Taranto, la quale provvede, anche a seguito di sopralluoghi ispettivi, alla sua approvazione. La verifica sul grado di specializzazione di tali ditte viene pertanto effettuato direttamente dalla ASL.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del piano di smaltimento dell'amianto dell'ILVA, nel 1998 la società ha organizzato un piano di rimozione dell'amianto installato, integrato con altri interventi eseguiti per i casi di emergenza verificatisi. Tale piano è stato, sostanzialmente, completato, fatti salvi alcuni interventi che richiedono tempi di esecuzione medio-lunghi.

Il senatore BATTAFARANO si dichiara parzialmente soddisfatto, nonostante la puntuale risposta della rappresentante del Governo, in quanto, nel caso del primo incidente, si è ancora una volta registrata una palese inadempienza dell'Ilva nell'osservanza delle norme sulla sicurezza, nonostante le ripetute sollecitazioni di cui è stata oggetto, sia da parte del Governo che del Parlamento.

Rileva inoltre che non è stata data risposta alla richiesta indicata nell'interrogazione sull'eventualità di promuovere una conferenza provinciale sul lavoro per richiamare tutti i soggetti competenti alle proprie responsabilità ed al rispetto assoluto delle norme sulla prevenzione. Rinnova la richiesta al Ministro del lavoro di farsi promotore dell'iniziativa che, se non può essere generalizzata a tutte le provincie italiane, è senz'altro opportuna e auspicabile in aree come quella di Taranto, la più importante realtà industriale del mezzogiorno italiano.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è conclusa.

IN SEDE REFERENTE

(4177) MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatata l'assenza di richieste di intervento, aggiorna la discussione, preannun-

ciando che nella seduta di mercoledì 27 settembre sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

(4084) MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatata l'assenza di richieste di intervento, aggiorna la discussione, preannunciando che nella seduta di mercoledì 27 settembre sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

452^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 15,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario FUSILLO risponde all'interrogazione 3-03882, presentata dal senatore Cabras ed altri senatori, concernente l'incagliamento della nave carboniera «Eurobulker IV» nel tratto di mare di Porto Vesme, sottolineando in primo luogo come, per quanto riguarda il combustibile presente a bordo, la letteratura scientifica attesti la nocività di quei prodotti e l'insorgere di particolari difficoltà nella bonifica dei siti inquinati. Quanto al carico di carbone, il suo rilascio in mare può provocare danni sia negli strati d'acqua più superficiali, sia sul fondo del mare, sia sui tratti di costa interessati.

A seguito dell'accaduto il Ministero dell'ambiente, Servizio Difesa Mare, ha disposto fin dall'8 settembre scorso interventi a garanzia e tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento, inviando sul posto 8 unità specializzate. La nave incagliata presenta profonde lesioni, con penetrazione d'acqua nella stiva e allagamento della sala macchine; ogni intervento peraltro appare problematico per l'assenza di validi interlocutori, anche perché la nave batte doppia bandiera e non risulta assicurata. Comunque, il Ministero dell'ambiente ha intimato alla società consortile Castalia Ecolmare di procedere all'eliminazione del combustibile di navigazione e delle altre sostanze tossiche o inquinanti presenti a bordo, ad esclusione del carbone che, ai sensi della legge n. 979 del 1982, non è sostanza inquinante.

Al momento non sembrano esservi più problemi di inquinamento da idrocarburi, in quanto nei giorni scorsi si è proceduto alla completa boni-

fica della sala macchine, delle stive e delle sentine. Per quanto riguarda invece la rimozione del carico e del relitto, in assenza dell'armatore, si è convenuto che l'Enel, destinatario del carico, si gravi delle spese per la sua rimozione. Per il momento dovrebbe essere vietato l'accesso a Porto Vesme di navi obsolete con equipaggi inaffidabili, o con carichi pericolosi.

Il senatore CABRAS si dichiara parzialmente soddisfatto per quanto attiene agli interventi già attuati, mentre ancora da chiarire appare la questione concernente i danni subiti dal tratto costiero interessato, che coinvolge ben 6 comuni; sul punto, il Governo dovrebbe adottare adeguati interventi. Perplessità suscita anche la permanenza nelle stive della nave di ben 17.000 tonnellate di carbone; al riguardo, non si è approfittato delle condizioni metereologiche favorevoli delle settimane scorse, il che significa che quando il tempo peggiorerà, il carico della nave potrà riversarsi in mare, provocando danni enormi.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 E DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 15,30, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di abusivismo edilizio, e dopodomani, giovedì 28 settembre, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge sugli incendi boschivi.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 4720 Governo) *Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera il 7 luglio scorso, contiene una disciplina organica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, resa necessaria da un complesso contenzioso con le regioni che ha dato luogo alla sentenza n. 338 del 1994 della Corte costituzionale, con cui è stata riconosciuta l'illegittimità delle disposizioni del decreto legislativo n. 269 del 1993 che non prevedevano il coinvolgimento delle regioni nelle decisioni governative riguardanti il riconoscimento degli istituti di cui si tratta. Infatti, gli istituti di ricerca, se da un lato presentano rilievo nazionale dato che l'impegno e i risultati scientifici sono un patrimonio dell'intero Paese, dall'altro non possono non cooperare con il sistema complessivo della sanità pubblica imperniato sulla programmazione regionale. Per effetto della citata sentenza e del vuoto normativo consequenziale gli IRCCS si trovano attualmente sottoposti alla gestione di commissari straordinari nominati dal Ministro della sanità, situazione questa che è certamente da superare al più presto al fine di consentire alle strutture di darsi un assetto chiaro e definitivo. A tale esigenza risponde appunto il disegno di legge in esame.

Dopo aver illustrato sinteticamente l'articolato e chiarito che il testo rappresenta un esempio di coerente applicazione del principio di sussidiarietà, il relatore formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 4720, recante disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

PREMESSO

che il testo appare coerente con i principi della sussidiarietà orizzontale (prevedendo la possibilità che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico abbiano personalità sia di diritto privato che di diritto pubblico) e della sussidiarietà verticale, attraverso il coinvolgimento delle regioni sia nella definizione degli atti normativi fondamentali e del quadro ordinamentale complessivo (parere della Conferenza Stato-regioni nell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, intesa nella Conferenza medesima sui criteri per il riconoscimento degli istituti e per l'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale), sia nella gestione degli istituti (nomina di componenti del comitato di indirizzo, parere sui provvedimenti ministeriali di revoca del riconoscimento);

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.»

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,45.

AVVERTENZA

La seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non ha avuto luogo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito)

Seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, introduce l'intervento del dottor Piero Luigi VIGNA, procuratore nazionale antimafia.

Dopo la relazione svolta dal dottor Piero Luigi VIGNA, intervengono il senatore Emiddio NOVI (FI) e il senatore GRECO (FI):

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo aver ringraziato il procuratore Vigna dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12 alle ore 12,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Anna Maria DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Sui lavori del Comitato

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, nel ricordare i progetti di decisione assegnati al Comitato ai sensi dell'articolo 3 della legge 209 del 1998 di ratifica del Trattato di Amsterdam, e ai sensi della mozione a sua firma, approvata nella seduta del 5 luglio scorso, su cui il Comitato si è convocato in data odierna per esprimere un parere, fa presente il suo personale disappunto per il ritardo con cui essi sono stati trasmessi. Inoltre, la mancata presenza oggi di un rappresentante del Governo denota scarsa attenzione per il ruolo istituzionale del Comitato, che non è così posto nella condizione di svolgere il dovuto approfondimento sui provvedimenti in questione. Infatti, il Governo non ha neppure inviato un'informativa scritta per illustrare la posizione della delegazione italiana a Bruxelles.

L'approvazione della mozione a sua firma, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, aveva, invece il significato di ribadire la necessità dell'intervento del Parlamento nella fase ascendente del procedimento decisionale europeo, e del Comitato per quanto riguarda gli atti che proseguono l'*acquis* di Schengen nell'Unione europea.

Non ritiene, quindi, che il Comitato possa esprimere un parere su documenti che non sono stati tempestivamente trasmessi, nè illustrati in alcun modo dal Governo. Intende pertanto investire le presidenze dei due rami del Parlamento affinché si individuino i necessari meccanismi per consentire al Comitato di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali.

Il deputato Sandra FEI (AN) ritiene al contrario che il Comitato dovrebbe esprimere il parere in base agli elementi cognitivi a sua disposi-

zione, altrimenti il Governo, semplicemente per il fatto di non essere presente, verrebbe ad impedire lo svolgimento di una procedura parlamentare. Concorda sulla esigenza di una maggiore tempestività nella trasmissione dei documenti e osserva che effettivamente non emerge in alcun modo dai provvedimenti trasmessi la posizione del Governo italiano: evidentemente manca un *input* politico nel corso dell'esame dei progetti di decisione dinanzi ai gruppi di lavoro che preparano le decisioni del Consiglio.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) prende atto delle difficoltà intercorse con il Governo in relazione all'invio dei documenti. Ritiene tuttavia che non sia corretto esprimere un parere senza la presenza del Governo e concorda con la proposta della Presidente di chiedere a tale riguardo un intervento delle Presidenze delle Camere.

Il senatore Antonio CONTE (DS-U) ritiene anch'egli che debba essere sostenuto un ruolo sostanziale e non residuale o accademico del Comitato, rispetto a documenti che hanno peraltro una rilevante valenza politica. Concorda pertanto sulla proposta di investire le Presidenze delle Camere affinché sia data piena attuazione alla mozione n. 1-00439, approvata dalla Camera, e alla legge n. 209 del 1998 di ratifica del Trattato di Amsterdam.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, nel prendere atto delle diverse posizioni espresse, dichiara che si attiverà con le Presidenze delle Camere affinché il Comitato sia posto nelle condizioni di svolgere al meglio il ruolo istituzionale che gli è proprio.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,05.

Audizione del dottor Pasquale Musco, commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi

Prima di procedere all'audizione del dottor Musco, il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha fissato il seguente calendario dei lavori per il mese di settembre: martedì 26 settembre, alle ore 12: audizione del dottor Pasquale Musco, commissario giudiziale del concordato preventivo della Federconsorzi; giovedì 28 settembre, alle ore 14: audizione del dottor Giovanni Briasco, presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma, del dottor Anacleto Grimaldi, presidente del Collegio giudicante, e del dottor Emilio Norelli, giudice delegato del concordato preventivo della Federconsorzi.

A seguito della medesima riunione, è stato predisposto il seguente programma dei lavori per il mese di ottobre: seguito dell'audizione del dottor Silvio Pellizzoni; audizione degli assessori e funzionari della regione Sicilia cui compete la vigilanza sui consorzi agrari provinciali siciliani; audizione del dottor Ivo Greco, già presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma e giudice delegato del concordato preventivo Federconsorzi.

Il PRESIDENTE avverte che, nel caso in cui la Camera dei deputati non dovesse approvare il disegno di legge di proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione, attualmente fissato al 31 ottobre 2000, sarà necessario dedicare una o più sedute alla definizione del regime degli atti acquisiti e alle conseguenti decisioni in ordine al versamento degli atti medesimi all'archivio del Senato, nonché alla discussione di una bozza di relazione che, pur non potendo fornire esaustive risposte

ai quesiti posti dalla legge istitutiva, in quanto molti filoni dell'inchiesta rimangono aperti, consenta tuttavia al Parlamento di conoscere il contenuto delle indagini e degli accertamenti svolti dalla Commissione.

Informa infine di aver indirizzato, in data 13 settembre 2000, al Presidente della Camera dei deputati una breve nota al fine di rappresentare, nel rispetto delle determinazioni che la Camera dei deputati vorrà assumere, le ragioni della richiesta di ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori, oggetto del disegno di legge approvato dal Senato e assegnato alla 13^a Commissione permanente della Camera, che non ne ha ancora iniziato l'esame in sede referente.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor Musco per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono quindi la parola per svolgere considerazioni e per porre domande i senatori Antonino CARUSO, MAGNALBÒ e BUCCIERO e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor MUSCO, che chiede altresì di poter depositare una documentazione.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Musco per il contributo fornito ai lavori della Commissione, autorizza il deposito della documentazione da lui presentata.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 28 settembre 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Giovanni Briasco, presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma, del dottor Anacleto Grimaldi, presidente del Collegio giudicante, e del dottor Emilio Norelli, giudice delegato del concordato preventivo della Federconsorzi.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2000

282^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15.

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti emendamenti al decreto-legge per l'avvio dell'anno scolastico. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.1, 2.5, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione all'emendamento 1.3, appare opportuno acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'onere di cui al comma 1 e esplicitare l'anno di riferimento nell'ambito della clausola di copertura. Nell'emendamento 2.2, la parola «valutato» dovrebbe essere sostituita dalle parole «pari a»; occorre, infine, considerare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 2.0.4.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti 1.1, 2.5, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Il parere del Tesoro è altresì contrario agli emendamenti 1.2 e 2.0.4. Con riguardo all'emendamento 1.3, dà conto di una relazione tecnica che quantifica l'onere in 38 miliardi per l'anno 2000, anziché in 38,5 come indicato nell'emendamento e conferma l'idoneità della copertura mediante utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero della pubblica istruzione. Relativamente infine all'emendamento 2.2, concorda circa l'opportunità di sostituire la parola «valutato» con quelle «pari a».

La Sottocommissione esprime quindi, su proposta del relatore, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 1.2 e 2.0.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'esplicitazione dell'onere pari a 38 miliardi per l'anno 2000; quello sull'emendamento 2.2, sempre ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione della parola «valutato» con le parole «pari a».

(4784) *Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, prevede vari interventi per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», tra cui l'istituzione di una Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici (articolo 2) e di un Comitato di alta sorveglianza e garanzia (articolo 7). La copertura dei relativi costi è realizzata con l'attivazione di un limite di impegno quindicennale di lire 110 miliardi e con l'attribuzione di un contributo straordinario (costruito come tetto di spesa) all'Agenzia stessa.

Per quanto di competenza segnala i commi 4 e 5 dell'articolo 10, che prevedono esenzioni di imposta (ai fini IRPEG e IRAP) per i proventi percepiti dal Comitato nell'esercizio delle proprie attività, nonché il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale il provvedimento in esame può essere rifinanziato nella tabella D della legge finanziaria. A tale ultimo riguardo, occorre precisare che il suddetto rifinanziamento non può ovviamente riguardare i limiti di impegno di cui al comma 1, in considerazione del fatto che i rifinanziamenti di tabella D possono estendersi al massimo nell'ambito del triennio di riferimento della legge finanziaria.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 10, che non si tratta di minori introiti ma della rinuncia a maggiori entrate, peraltro di limitata entità, relative ad attività non previste e di natura straordinaria connesse con i Giochi olimpici. Con

riguardo poi al comma 6 dello stesso articolo 10, dichiara di concordare con l'osservazione formulata dal relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, osservando che il rifinanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 10 non può riguardare i limiti di impegno di cui al comma 1, in considerazione del fatto che i rifinanziamenti di tabella D possono estendersi al massimo nell'ambito del triennio di riferimento della legge finanziaria.

(3813-A) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

(Parere all'Assemblea sull'emendamento 7.100. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il testo del disegno di legge il 19 settembre scorso, formulando parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla clausola di copertura di cui all'articolo 7. Perviene ora l'emendamento 7.100 che riformula la suddetta clausola di copertura, recependo le indicazioni fornite dal Tesoro in merito alla quantificazione dell'onere (1,270 miliardi per il 2000 e 7,623 miliardi a decorrere dal 2001), al quale si fa fronte con l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che ad avviso del Tesoro non sussistono, nell'accantonamento di fondo speciale utilizzato, idonee disponibilità finanziarie per la copertura dell'emendamento. Suggerisce pertanto di riformulare l'emendamento utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 7.100, osservando peraltro – sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo – che appare opportuno trasferire la copertura finanziaria dello stesso sull'accantonamento del Ministero della giustizia di cui al fondo speciale di parte corrente.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Marengo

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.8, 2.11, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.3, 7.0.1, 9.1 e 12.1)

Il relatore CADDEO osserva che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, prevede alcune deleghe legislative per il decentramento dei servizi della giustizia (articolo 1), per la riorganizzazione degli uffici giudiziari (articolo 6) e per la riforma del Ministero della giustizia (articolo 7) oltre che un testo unico delle norme in materia di personale, organizzazione e funzionamento del suddetto Ministero (articolo 12). In base alla clausola di cui all'articolo 14, inserita dalla Camera, dall'esercizio delle deleghe legislative in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. Il testo contiene, inoltre, alcune norme direttamente dispositive, tra cui l'articolo 8, che istituisce la Scuola di formazione e aggiornamento, la cui copertura finanziaria (articolo 10) è peraltro riferita al fondo globale 1998-2000 e quindi deve essere riformulata con aggiornamento all'attuale fondo globale.

Sono stati trasmessi altresì numerosi emendamenti, tra i quali alcuni del Governo (1.1, 2.1, 2.8, 2.11, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.3, 7.0.1, 9.1 e 12.1), che tra l'altro sostituiscono le deleghe legislative con norme immediatamente dispositive. Alla luce di tale circostanza, occorre valutare l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sui citati emendamenti governativi, allo scopo di verificare l'impatto finanziario derivante dalla immediata attuazione della prevista riorganizzazione del Ministero.

Il sottosegretario MORGANDO concorda circa l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti citati.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.8, 2.11, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.3, 7.0.1, 9.1 e 12.1, e l'esame è conseguentemente rinviato.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(1968) MANCONI. - Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

(3491) RIPAMONTI ed altri. - Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo unificato predisposto dal relatore. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un provvedimento recante disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno. Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 20 ripropone l'emendamento 13.1 (nuovo testo) al disegno di legge n. 4298, su cui la Sottocommissione aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica. La relazione governativa, pervenuta il 27 luglio 2000, quantifica l'onere in 7,2 miliardi annui: segnala che la clausola di copertura

individua un onere pari a 9,2 miliardi a decorrere 2002, con l'utilizzazione dell'accantonamento del Ministero della giustizia, che presenta adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato la quantificazione dell'onere indicata nella relazione tecnica, esprime parere favorevole sul testo a condizione che sia conseguentemente riformulata la clausola di copertura, la quale reca un onere pari a 9,2 miliardi. Con riferimento poi all'articolo 7, concernente la scelta dell'amministratore di sostegno, evidenzia l'opportunità di escludere esplicitamente la sussistenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, come del resto previsto nel testo originario del provvedimento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul nuovo testo unificato in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 7 sia riformulato in modo da escludere la sussistenza di oneri per la finanza pubblica. Osserva, altresì, che la clausola di copertura dell'articolo 20, che fa riferimento ad un importo pari a 9,2 miliardi annui, è sovradimensionata rispetto all'onere, pari a 7,2 miliardi annui.

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo unificato predisposto dal relatore. Esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il sottosegretario MORGANDO prospetta l'opportunità di un rinvio dell'esame.

Su richiesta del senatore VEGAS, la Sottocommissione delibera di rimettere alla sede plenaria l'esame del testo unificato in titolo.

(4721) Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la rilevazione dei cittadini residenti all'estero. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

Schema di regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia industrie difesa (n. 747)

(Osservazioni alla 4ª Commissione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta di uno schema di regolamento che definisce lo statuto e l'organizzazione dell'Agenzia industrie difesa, istituita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo. Per quanto di competenza segnala che il meccanismo di finanziamento dell'Agenzia, dotata come previsto dal suddetto decreto legislativo di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, si basa su entrate proprie nonché su un fondo istituito presso lo stato di previsione della Difesa ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo. In relazione a tale fondo, richiamato all'articolo 11, comma 5, lettera *b*), sottolinea l'esigenza che esso sia dimensionato in modo da tenere conto degli oneri di personale, previa riduzione degli analoghi stanziamenti del Ministero della difesa, a cui attualmente tale personale (civile e militare) fa capo. Segnala, inoltre, nello stesso articolo 11, il comma 6, che prevede un'unità previsionale di base da iscrivere sempre nello stato di previsione della Difesa e la cui dotazione è determinata in relazione ai programmi annuali e triennali dell'Agenzia. In proposito, sembra trattarsi di una dotazione finanziaria aggiuntiva rispetto al fondo destinato al finanziamento dell'Agenzia, e quindi di un nuovo onere, la cui quantificazione è peraltro legata ai suddetti programmi, apparentemente al di fuori di qualsiasi vincolo finanziario.

Sottolinea, infine, che in sede di parere sul citato decreto legislativo n. 300, la Commissione aveva rilevato che, in assenza di vincoli ulteriori, essendo le Agenzie in questione dotate di autonomia di poteri non solo in termini di bilancio, ma anche per il proprio funzionamento e organizzazione, sia pure nei limiti delle disponibilità finanziarie approvate dal Ministro competente, le disponibilità suddette rischiavano di essere destinate ad accompagnare le determinazioni relative sull'organizzazione anziché svolgere una funzione di limite. A tal fine, la Commissione segnalava l'opportunità di subordinare l'operatività del fondo di finanziamento dell'Agenzia alle determinazioni della legge finanziaria per gli aspetti relativi alla copertura degli oneri contrattuali, alla consistenza delle piante organiche e alla regolazione dei finanziamenti statali, mediante lo strumento della tabella C.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che l'unità previsionale di base di cui all'articolo 11, comma 6, non rappresenta una dotazione finanziaria aggiuntiva rispetto al fondo di cui al comma 5, lettera *b*), come del resto si evince dal richiamo contenuto nella citata lettera ai limiti e alle modalità di cui al comma 6. Sempre con riferimento al fondo di cui al comma 5, lettera *b*), fa presente che la relativa disciplina appare in linea con quanto previsto nell'articolo 8, comma 4, lettera *f*) del decreto legislativo n. 300 del 1999, che individua precisi vincoli finanziari per le Agen-

zie. In particolare, fa presente che il dimensionamento del fondo sarà effettuato in modo da tenere conto degli oneri di personale dell'Agenzia. Dichiarata infine di condividere le osservazioni di carattere generale formulate dal relatore circa le modalità di finanziamento delle Agenzie.

Il relatore CADDEO propone quindi di formulare osservazioni positive sullo schema di regolamento in titolo, nel presupposto che l'unità previsionale di base di cui all'articolo 11, comma 6, non rappresenti una dotazione finanziaria aggiuntiva rispetto al fondo di cui al comma 5, lettera *b*), e che l'entità degli stanziamenti della suddetta unità previsionale di base sia definita tenendo conto dei vincoli finanziari individuati dal decreto legislativo n. 300 del 1999, relativamente alle modalità di finanziamento delle Agenzie.

(2785) VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge recante agevolazioni in favore delle nuove famiglie. Per quanto di competenza, segnala che esso introduce agevolazioni in materia di IVA senza quantificare il relativo onere, né prevedere alcuna copertura.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sull'avviso contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, evidenziando i positivi effetti dell'iniziativa in esame nel senso di un'incentivazione dei consumi settoriali, operazione del resto analoga ad altre adottate dal Governo nell'ambito di precedenti provvedimenti, quali ad esempio quello sulla rottamazione.

Il presidente COVIELLO osserva che i provvedimenti richiamati dal senatore Vegas prevedevano comunque dei meccanismi di copertura, mentre nel disegno di legge in titolo si rileva l'assenza, oltre che della quantificazione dell'onere, di una clausola di copertura finanziaria.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera quindi di richiedere al Governo la relazione tecnica.

(4306) STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore CADDEO osserva che la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, richiesta dalla Sottocommissione nella seduta del 20 giugno, non è tuttora pervenuta.

Il sottosegretario MORGANDO consegna alla Presidenza la relazione tecnica predisposta dal Governo.

Il presidente COVIELLO fa presente l'opportunità di effettuare un approfondimento della relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo predisposto dalla Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante finanziamenti nel settore dei beni e attività culturali approvato dalla 7ª Commissione. Per quanto di competenza, rileva che la clausola di copertura prevede per l'esercizio 2000 l'utilizzazione di 39 miliardi dell'accantonamento di parte capitale del fondo speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, che presenta disponibilità per soli 37 miliardi. Appare quindi necessario prevedere la riformulazione della copertura, con lo spostamento di 2 miliardi dalla parte capitale alla parte corrente, oppure la riduzione delle autorizzazioni di spesa per un importo corrispondente.

Il sottosegretario MORGANDO concorda sull'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria del testo in titolo, con il trasferimento di una quota della copertura, pari a lire 2 miliardi per il 2000, dalla parte capitale alla parte corrente.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria, con il trasferimento di una quota della copertura, pari a lire 2 miliardi per il 2000, dalla parte capitale alla parte corrente.

Schema di regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740)

(Osservazioni alla 8ª Commissione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di uno schema di regolamento volto al recepimento di alcune direttive comunitarie in materia di

telecomunicazioni. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 26 (comma 5) e 32 (comma 1), che definiscono alcune competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249 del 1997. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che tali disposizioni saranno attuate dall'Autorità nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio.

Il sottosegretario MORGANDO conferma, con riferimento agli articoli 26 e 32, quanto indicato nella relazione illustrativa dello schema di regolamento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione formula quindi osservazioni positive sullo schema di regolamento in titolo.

(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) Legge-quadro in materia di incendi boschivi, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovannelli ed altri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti.

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(2967) SALVATO. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(Parere alla Commissione per i diritti dell'infanzia su testo unificato predisposto dalla relatrice ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del testo unificato in titolo e dei relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 13

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Vacanza del seggio nel collegio n. 7 della regione Piemonte.
- Vacanza del seggio nel collegio n. 13 della regione Campania.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
- Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
- Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).
- Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).

- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. - Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. - Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonauscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonauscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonauscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*).
- SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale (2171).

XIV. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

- di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
 - GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
 - PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (4368-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

XVI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).

- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero (4721).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI . – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 11/2000 relativo all'acquisizione di n. 80 mortai calibro 120 millimetri rigati (n. 741).
 - Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 15/2000 relativo all'acquisizione di n. 2000 missili c/c «F2A», attivi, lanciabili da posti tiro «MILAN» attualmente in servizio (n. 742).
 - Programma pluriennale di R/S Stato Maggiore Marina n. 21/2001 relativo allo sviluppo di un siluro pesante di nuova generazione (n. 743).
 - Programma annuale di A/R Stato Maggiore Aeronautica n. 3/2000 relativo all'acquisizione di n. 300 kits a guida laser «LIZARD» per allestimento bombe MK-82 (n. 744).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- MAGLIOCCHETTI. – Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del «sistema Italia» nel quadro dell'integrazione europea e nel contesto delle dinamiche innestate dalla globalizzazione e dalla *new economy* (4705).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
 - BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).
- STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (4792).
- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736).
- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000 (n. 737).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)
- Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739).

- Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Commercio con l'estero (n. 734).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari (n. 157).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro (4084).
- MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore (4177).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
 - MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
 - CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
 - PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
 - e della petizione n. 509 ad essi attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769.)
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- e della petizione n. 653, ad essi attinente

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi (4715).
 - BETTAMIO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo (4089).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 15

Audizione, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti, del dottor Alessandro Nannicosta, direttore generale del Centro nazionale per i trapianti istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

- III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti comunitari:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Comunicazioni del Presidente sulla XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Versailles e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del professor Guido Rey, presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 13,30

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente

- Sui lavori della Commissione.

Atti del Governo

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di catasto.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia ambientale.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di istruzione scolastica.

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.
-

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 14

Parere su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 15 luglio 2000.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 27 settembre 2000, ore 14

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento al tema della pedofilia e del difensore civico per l'infanzia.
-

